

Martedì 17 novembre 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992**

(91/C 337/02)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

L'on. Wynn ha fatto sapere per iscritto di aver voluto votare contro la richiesta di rinvio in commissione della relazione e della relazione complementare Dury sulle relazioni con la Turchia (A3-193/92 e A3-0193/92/Comp.) (vedi punto 12, in rubrica «martedì 17 novembre»).

Intervengono gli onn.:

— Ewing, sul suo intervento di ieri (punto 2);

— Marck, il quale, ritornando sul suo intervento fatto all'inizio della seduta del 27 ottobre, intervento in cui chiedeva quale seguito fosse stato dato alla richiesta che un anno e mezzo fa 130 deputati avevano fatto per la costituzione di una commissione d'inchiesta sulla carne bovina (vedi processo verbale della seduta in tale data, punto 1), chiede se la Presidenza sia ora in grado di fornire una risposta (la Presidenza risponde di non essere per il momento in grado di dare la risposta chiesta ma che questa perverrà all'oratore in un secondo momento).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Ordine del giorno**

La Presidenza informa il Parlamento che il Presidente della Commissione, Jacques Delors, ha comunicato di essere disposto a fare, come richiesto ieri da numerosi deputati, una dichiarazione sull'andamento dei negoziati GATT, precisando tuttavia che tale dichiarazione dovrebbe essere prevista per domani, mercoledì, entro le 12.00.

Così stando le cose, la Presidenza propone di iscrivere la dichiarazione all'ordine del giorno della seduta di mercoledì, prima delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla ratifica del Trattato di Maastricht da parte della Danimarca.

L'Assemblea manifesta il suo assenso sulla proposta.

**3. Presentazione di documenti**

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio una richiesta di parere sulla seguente proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE e prevede misure di semplificazione (COM(92)0448 — C3-0438/92)

deferimento  
merito: ECON

base giuridica: Art. 99 CEE

b) le seguenti interrogazioni orali con discussione degli onn.:

— Ephremidis, Miranda da Silva e Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio: Principio di sussidiarietà (B3-1373/92);

— Ephremidis, Miranda da Silva e Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, alla Commissione: Principio di sussidiarietà (B3-1374/92);

— Van Dijk, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, alla Commissione: Trasporti stradali, ferroviari ed aerei ostacolati dalla guerra civile nell'ex Jugoslavia (B3-1375/92);

— Van Dijk, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, alla Commissione: Ritardi nel completamento del mercato interno dei trasporti (B3-1376/92).

**4. Discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)**

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.:

— Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla sicurezza delle forniture di energia nella CE e sull'occupazione nel settore energetico, dopo l'annuncio del governo del Regno Unito concernente la chiusura di miniere in Inghilterra e nel Galles e sugli abusi del governo del Regno Unito per quel che riguarda le risorse di gas naturale del Mare del Nord scozzese (B3-1527/92);

Martedì 17 novembre 1992

- Cot, Desama, Adam, García Arias e L. Smith, a nome del gruppo socialista, Colajanni, Regge e Porrazzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Lannoye e Bettini, a nome del gruppo Verde e Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul piano di chiusura delle miniere di carbone nel Regno Unito e sulla politica carboniera e la strategia energetica nella Comunità europea (B3-1566/92);
- Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla manifestazione di massa a favore della democrazia e dei diritti umani a Berlino (B3-1567/92);
- Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle accuse sporte contro un giornalista in Russia (B3-1568/92);
- Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla prolungata detenzione del sig. Chia Thye Poh da parte del governo di Singapore (B3-1569/92);
- von Alemann e Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla crisi in Macedonia (B3-1570/92);
- Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla situazione dei diritti umani in Siria (B3-1571/92);
- Robles Piquer, Verhagen e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla guerra civile in Angola (B3-1572/92);
- McMillan-Scott e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla giustizia islamica (B3-1573/92);
- A. Simpson, Bertens, Balfe, Gawronski, Cravinho, de la Malène, Habsburg, Verhagen, Reding, Herman, Chanterie, Scott-Hopkins, Howell, Simmonds, C. Beazley, Inglewood, Fontaine, Catherwood, Malangré, Langes, Theato, von Wogau, Daly, Pasmazoglou, Seligman, Bernard-Reymond e Kellet Bowman, sulla situazione degli sciiti in Irak (B3-1574/92);
- Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla situazione nel Kosovo (B3-1577/92);
- Papoutsis, Tsimas, Pagoropoulos e Stamoulis, a nome del gruppo socialista, sulla soppressione dell'EAS (azienda trasporti urbani) ad Atene e il licenziamento di 8.000 dipendenti (B3-1578/92);
- Newens, a nome del gruppo socialista, sulla situazione nel Kurdistan iracheno (B3-1579/92);
- Lomas, a nome del gruppo socialista, sulla minaccia per gli abhasiani in Georgia (B3-1580/92);
- Van Putten, Colom i Naval, Sakellariou, Reed e Morris, a nome del gruppo socialista, sulla Conferenza dei bambini di strada a Brasilia (B3-1581/92);
- Woltjer, Desama, Pery, Coimbra Martins, Magnani Noya, a nome del gruppo socialista, sull'aiuto umanitario d'urgenza alle Repubbliche dell'ex Jugoslavia (B3-1582/92);
- Larive, Ruiz-Giménez, André e Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla situazione dei bambini in Brasile (B3-1583/92);
- Simeoni, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulle centinaia di famiglie senza alloggio nella regione parigina (B3-1584/92);
- Vayssade, Fuchs, Denys, Rosmini e Cheysson, a nome del gruppo socialista, sulla situazione del trasporto aereo e dell'industria aeronautica (B3-1585/92);
- Martinez e Schoddruch, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui diritti dell'uomo e poteri dei mass media (B3-1586/92);
- Miranda da Silva, Wurtz e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione di guerra civile, non dichiarata, scatenata dall'UNITA in Angola (B3-1587/92);
- Brito, Wurtz e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla posizione della Comunità contro la legge Torricelli (Cuban Democracy Act) (B3-1588/92);
- Capucho e Nordmann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla situazione in Angola (B3-1589/92);
- Veil, André e Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla catastrofe umanitaria in Cambogia (B3-1590/92);
- de la Malène, Alliot-Marie, Pasty e Lalor, a nome del gruppo ADE, sulla situazione politica in Cambogia (B3-1591/92);
- de la Malène, Pasty, Lalor e Alliot-Marie, a nome del gruppo ADE, sulla situazione politica in Angola (B3-1592/92);
- de la Malène, Alliot-Marie, Pasty e Lalor, a nome del gruppo ADE, sull'estensione del conflitto nell'ex Jugoslavia (B3-1593/92);
- Langer, Roth e Onesta, a nome del gruppo Verde, sui rischi di estensione della guerra nell'ex Jugoslavia (B3-1594/92);
- Canavarro, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla situazione in Angola (B3-1595/92);
- Sanchez García, Piermont e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulle violazioni dei diritti dell'uomo a Cuba mediante la legge Torricelli (B3-1596/92);
- Langer, Aglietta, Quistorp, Isler Béguin, Onesta e Roth, a nome del gruppo Verde, sulla chiusura del giornale del Kosovo «Bujku» (B3-1597/92);
- Isler-Béguin, Staes, Onesta e Roth, a nome del gruppo Verde, sull'incontro nazionale dei bambini della strada a Brasilia (B3-1599/92);
- Archimbaud, Cramon Daiber e Melandri, a nome del gruppo Verde, sull'assegnazione di abitazioni alle famiglie dell'Esplanade de Vincennes a Parigi e sul diritto a un alloggio dignitoso (B3-1600/92);

Martedì 17 novembre 1992

- Onesta, Archimbaud, Dinguirard e Lannoye, a nome del gruppo Verde, sulla politica della Comunità riguardante gli esperimenti nucleari (B3-1601/92);
  - Telkämper, a nome del gruppo Verde e Pollack, sul rilascio di Chia Thye Poh, prigioniero politico a Singapore (B3-1602/92);
  - Roth e Telkämper, a nome del gruppo Verde, e Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui diritti dell'uomo in Colombia (B3-1604/92);
  - Staes, a nome del gruppo Verde, sulle violazioni dei diritti umani nelle carceri messicane (B3-1605/92);
  - Telkämper e Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sulla situazione in Angola (B3-1606/92);
  - Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulle gravi ripercussioni economiche degli esuberi di personale nell'industria costruttrice di piattaforme petrolifere nelle Highlands e nelle isole della Scozia (B3-1607/92);
  - Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui diritti dell'uomo e la sorte delle popolazioni tuareg del Mali (B3-1608/92);
  - Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla trasmissione dell'AIDS attraverso il sangue contaminato (B3-1609/92);
  - Lehideux e Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla guerra civile in Angola (B3-1610/92);
  - Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui diritti umani e la sorte di Gul Masih (B3-1611/92);
  - Papayannakis, Trivelli e Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulle violazioni dei diritti umani in Turchia (B3-1612/92);
  - Domingo Segarra, De Piccoli, Papayannakis e Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sui diritti umani — Lucrecia Pérez Martos, vittima di un assassinio razzista in Spagna (B3-1613/92);
  - Vecchi, Gutiérrez Díaz, Geraghty e Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione in Angola (B3-1614/92);
  - Puerta Gutiérrez, Cingari e Castellina, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sui diritti umani in Colombia (B3-1615/92);
  - Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sui diritti umani in Colombia (B3-1616/92);
  - Lenz, Verhagen, Mantovani e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione dei diritti umani nel Sudan (B3-1617/92);
  - Pronk, Brok, Pack e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla disoccupazione nell'industria del carbone e dell'acciaio (B3-1619/92);
  - Oostlander, Habsburg, Pack, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla guerra nell'ex Jugoslavia (B3-1620/92);
  - Roth, a nome del gruppo Verde, sulla violazione dei diritti umani in Turchia (B3-1621/92);
  - Cabezón Alonso, a nome del gruppo socialista, Rossetti e Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea e Melandri, a nome del gruppo Verde, sulle restrizioni al commercio internazionale da parte degli Stati Uniti (Cuban Democracy Act) (B3-1623/92);
  - Morán Lopez, Planas Puchades, Verde i Aldea e Dührkop Dührkop, a nome del gruppo socialista, sull'assassinio di Lucrecia Perez (B3-1624/92);
  - Hervé e Dury, a nome del gruppo socialista, sulla situazione dei diritti umani nel Tibet (B3-1625/92);
  - Dury, Coimbra Martins e Newens, a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Angola (B3-1626/92);
  - Woltjer, Avgerinos, Dury e Sakellariou, a nome del gruppo socialista, De Piccoli e Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'estensione dei conflitti nell'ex Jugoslavia (B3-1627/92);
  - Antony, Lehideux e Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul conflitto nell'ex Jugoslavia (B3-1628/92);
  - Roth, a nome del gruppo Verde, sull'espulsione dei Rom dalla Repubblica federale di Germania e il Trattato tra la Germania e la Romania (B3-1629/92);
- La Presidenza informa che oggi alle 15.00 comunicherà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, l'elenco degli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 19 novembre, dalle 10.00 alle 13.00.

## 5. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione su tredici richieste di applicazione della procedura d'urgenza alle seguenti proposte della Commissione al Consiglio:

- Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/87 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1991 (COM(92)0168 — C3-0252/92).

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta.

- Proposta concernente una decisione relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere che modificano gli scambi di lettere per quanto riguarda il transito firmati il 16 dicembre 1991, contestualmente all'Accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e all'Accordo intermedio tra la Comunità economica europea e l'Ungheria, e di scambi

Martedì 17 novembre 1992

di lettere che sostituiscono gli scambi di lettere per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestri firmati contestualmente all'Accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e all'Accordo intermedio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Ungheria (COM(92)0203 — 6981/92 — C3-0296/92).

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

— Proposta concernente una decisione relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere che modificano gli scambi di lettere per quanto riguarda il transito firmati il 16 dicembre 1991, contestualmente all'Accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la RFCS, dall'altra, e all'Accordo intermedio tra la Comunità economica europea e la RFCS, e di scambi di lettere che sostituiscono gli scambi di lettere per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestri firmati contestualmente all'Accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la RFCS, dall'altra, e all'Accordo intermedio tra la Comunità economica europea e la RFCS (COM(92)0203 — 6982/92 — C3-0297/92).

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta con VE.

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (COM(92)0261 — C3-0340/92 — SYN 421).

Intervengono gli onn. Hughes, Pronk e Van Velzen, presidente della commissione affari sociali.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta con VE.

— Proposta concernente un regolamento relativo a un sistema di distribuzione di diritti di transito (ECOPUNT) per autoveicoli di peso a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, immatricolati in uno Stato membro, che transitino attraverso la Repubblica d'Austria (COM(92)0343 — C3-0382/92).

Interviene la on. Van Dijk, presidente della commissione per i trasporti.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

— Proposta relativa a un regolamento concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (COM(89)0266 — 8845/92 — C3-0390/92).

Interviene la on. Van Dijk, presidente della commissione per i trasporti.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

— Proposte concernenti:

— una direttiva che modifica la direttiva del Consiglio 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati tra Stati membri (COM(92)0230 — C3-0399/92)

— un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(92)0230 — C3-0400/92).

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

— Proposta concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(92)0408 — C3-0401/92).

Interviene l'on. Vázquez Fouz, a nome della commissione agricoltura.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

— Proposta concernente un regolamento che proroga nel 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90 e (CEE) n. 3835/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze (COM(92)0417 — C3-0414/92).

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Martedì 17 novembre 1992

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

— Proposta concernente un regolamento che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (COM(92)0387 — C3-0422/92).

Intervengono gli onn. Ewing e Vázquez Fouz, a nome della commissione agricoltura.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta con AN (ARC):

votanti: 145  
favorevoli: 0  
contrari: 143  
astenuti: 2

— Proposta concernente un regolamento recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (COM(92)0425 — C3-0433/92).

Interviene l'on. McCubbin.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta con AN (ARC):

votanti: 148  
favorevoli: 35  
contrari: 112  
astenuti: 1

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (COM(92)0426 — C3-0437/92).

Interviene l'on. Beumer, presidente della commissione economica e monetaria, su tale richiesta e sulla seguente.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE e recante misure di semplificazione (COM(92)0448 — C3-0438/92).

Interviene l'on. Kellett-Bowman sul titolo della proposta, che egli giudica oscuro.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì alle 12.00.

## 6. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del parlamento della Repubblica di Polonia, guidata dall'on. Marcin Przybyłowicz, presente in tribuna d'onore.

## 7. Immigrazione, diritto d'asilo e libera circolazione delle persone (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre relazioni presentate a nome della commissione le libertà pubbliche e gli affari interni.

La on. Van den Brink illustra la sua relazione sulla politica europea dell'immigrazione (A3-0280/92).

L'on. Cooney illustra la sua relazione sull'armonizzazione nella Comunità europea delle legislazioni e delle politiche in materia di diritto d'asilo (A3-0337/92).

L'on. Tsimas illustra la sua relazione sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e sulla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea (A3-0284/92).

Intervengono gli onn. F. Pisoni, relatore per parere della commissione per gli affari sociali, Van Ouirve, a nome del gruppo socialista, Lafuente López, a nome del gruppo PPE, von Alemann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, De Piccoli, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Roth, a nome del gruppo Verde, Piermont, a nome del gruppo «Arcobaleno», Le Chevalier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Grund, non iscritta, Magnani Noya, C. Beazley, in primo luogo per deplorare che il Presidente in carica del Consiglio non sia presente alla discussione, Nordmann, Domingo Segarra, Moretti e Álvarez de Paz.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Jarzembowski, Belo, Froment-Meurice, Elliott, Reymann, Verhagen, il commissario vicepresidente Bangemann, l'on. Van Ouirve, il vicepresidente Bangemann, gli onn. Roth, Van den Brink, che rivolge una domanda alla Commissione cui il vicepresidente Bangemann risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 11 e della seduta del 19 novembre, parte prima, punto 22.

## 8. Accordi di Schengen (discussione)

L'on. Van Ouirve illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione le libertà pubbliche e gli affari interni, sull'entrata in vigore degli accordi di Schengen (A3-0336/92).

Martedì 17 novembre 1992

Intervengono gli onn. Mebrak-Zaïdi, a nome del gruppo socialista, Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, Amaral, a nome del gruppo liberale, Roth, a nome del gruppo Verde, Ribeiro, a nome del gruppo COA, Rogalla, Chanterrie, Lafuente López, Bontempi, il commissario vicepresidente Bangemann, gli onn. Van Ouirive e Jarzembowski che rivolgono domande alla Commissione cui il vicepresidente Bangemann risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 novembre, parte prima, punto 23.

### 9. Servizi televisivi avanzati (discussione) \*

L'on. Caudron illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati (COM(92)O154 — C3-230/92) (A3-0350/92).

Interviene l'on. Hoppenstedt, relatore per parere della commissione per la cultura.

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione è interrotta a questo punto; riprenderà al termine delle votazioni (vedi successivo punto 18).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

### TURNO DI VOTAZIONI

### 10. Aiuto finanziario alla Romania (votazione) \*

(Relazione Ortiz Climent — A3-0325/92 — la questione era stata rinviata alla commissione competente sulla base dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento: vedi processo verbale della seduta del 30 ottobre 1992, parte prima, punto 23)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)1080 — C3-0277/92:

Il Parlamento approva la proposta modificata della Commissione (vedi parte seconda, punto 1).

Interviene l'on. Ortiz Climent, relatore.

### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

### 11. Centro internazionale di scienza e tecnologia (votazione) \*

(Relazione senza discussione presentata dalla on. Larive, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia (COM(92)0190 — C3-0236/92) (A3-0358/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0190 — C3-0236/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 2).

### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 2).

### 12. Ambiente e sviluppo sostenibile (votazione)

(Proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Díez de Rivera — A3-0317/92 e Ernst de la Graete — A3-0343/92)

a) A3-0317/92:

Emendamenti approvati: 1, 3 con VE, 4, 5, 6 con VE, 7 con VE

Emendamenti respinti: 2 con AN (Verde), 8

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, (il par. 43 con AN (Verde).

La relatrice è intervenuta per dare il suo parere prima della votazione su ciascun emendamento.

Sono stati votati per parti separate:

— par. 31 (LIB):  
prima parte, insieme del paragrafo senza il settimo trattino: approvato con VE  
seconda parte, settimo trattino: approvato

— par. 34 (LIB):  
prima parte, insieme del paragrafo senza l'ottavo trattino: approvato  
seconda parte, ottavo trattino: approvato

Risultati delle votazioni con AN:

em 2:

votanti: 185  
favorevoli: 25  
contrari: 160  
astenuti: 0

Martedì 17 novembre 1992

Par. 43:

votanti: 212  
favorevoli: 205  
contrari: 1  
astenuti: 6

Interviene la relatrice.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Interviene l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Carvalho Cardoso, de la Cámara Martínez e Rønn.

Con AN (PPE, Verde, SOC), il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 a*):

votanti: 215  
favorevoli: 213  
contrari: 0  
astenuti: 2

b) A3-0343/92:

*Emendamenti respinti:* 5 con VE, 6 con VE, 7 con VE, 8 con VE, 1 con VE, 9, 2, 3 e 4

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (i par. 11 (PPE), 28 (PPE) e 31 (PPE) con votazioni distinte e con VE).

La relatrice è intervenuta prima dell'inizio della votazione per dare il suo parere sugli emendamenti.

Intervengono le onn. Braun-Moser, per dichiarazione di voto, e Ernst de la Graete, relatrice.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 b*).

### 13. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione dell'Assemblea nazionale francese per le Comunità europee, guidata dal suo presidente, signor Pezet, presente in tribuna d'onore.

### 14. Nomina dei membri della Corte dei conti (votazione) (Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Lamassoure — A3-0345/92)

#### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Blot, a nome del gruppo delle destre, e Martinez.

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Schodruich

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

\* \* \*

Intervengono gli onn.:

— McCartin, per chiedere che la votazione sulla sua relazione si svolga a questo punto, essendo costretto poi ad assentarsi a causa delle elezioni in Irlanda;

— Wynn, autore della relazione che andava posta in votazione a questo punto il quale si dichiara d'accordo su tale richiesta.

La Presidenza, constatando che non vi sono opposizioni, accoglie la richiesta dell'on. McCartin e decide di porre in votazione la sua relazione.

### 15. Unità di conto e tassi di conversione nella PAC (votazione) \* (Relazione McCartin — A3-0338/92)

Interviene l'on. Beumer, presidente della commissione per i problemi economici, per chiedere l'aggiornamento della votazione alla prossima tornata.

Intervengono:

— il relatore, per comunicare che il Consiglio adotterà la decisione il martedì della tornata di dicembre e che ritiene pertanto opportuno che la votazione si svolga oggi;

— l'on. Beumer, per chiedere informazioni supplementari sulla soppressione degli importi compensativi monetari, informazioni che il relatore gli fornisce;

l'on. Beumer decide quindi di mantenere la sua richiesta di aggiornamento precisando che la votazione si potrebbe tenere il lunedì della prossima tornata.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Bocklet, Borgo, presidente della commissione per l'agricoltura, e Metten.

Il Parlamento respinge la richiesta di aggiornamento della votazione.

#### PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0275 — C3-0324/92:

*Emendamenti approvati:* 2, 3, 4, 5, 6

*Emendamenti respinti:* 7, 1, 9 con VE, 8

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene il relatore.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Lane e Patterson.

Martedì 17 novembre 1992

**Dichiarazione di voto scritta:**

On. Carvalho Cardoso.

Interviene l'on. Verbeek, che chiede alla Commissione quale sia la sua posizione attuale (la Presidenza gli fa notare che la domanda non è conforme al regolamento ma che è disposto, se la Commissione è d'accordo, a dare la parola al commissario Van Miert).

Interviene il commissario Van Miert.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*).

### 16. Aiuti comunitari (votazione) \*

(Relazione Wynn — A3-0357/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0533 — C3-0036/92:

*Emendamenti approvati:* 1-4 in blocco, 6-12 in blocco, 15, 16 e 18-23 in blocco, 17, 24, 25

*Emendamenti respinti:* 5, 13, 26, 27, 28, 29

*Emendamento annullato:* 14 (coperto dall'em. 13)

Sono intervenuti:

— per chiedere votazioni distinte sui vari emendamenti, gli onn. Cot, a nome del gruppo socialista (em. 5, 13 e 26), Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE (em. 17 e 25) e Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore (em. 28 e 29);

— il relatore, sugli emendamenti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

**DICHIARAZIONE DI VOTO:**

Interviene l'on. Raffin, a nome del gruppo Verde.

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

(La seduta è sospesa alle 13.10 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO  
Vicepresidente

### 17. Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti)

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terranno giovedì 19 novembre.

Tale elenco comprende 35 proposte di risoluzione ed è così composto:

**I. ANGOLA**

1572/92 del gruppo PPE  
1587/92 del gruppo COA  
1589/92 del gruppo LIB  
1592/92 del gruppo ADE  
1595/92 del gruppo ARC  
1606/92 del gruppo Verde  
1610/92 del gruppo Destre  
1614/92 del gruppo SUE  
1626/92 del gruppo SOC

**II. CARBONE**

1527/92 del gruppo ARC  
1566/92 del gruppo SOC  
1619/92 del gruppo PPE

**III. CUBA — LEGGE TORRICELLI**

1588/92 del gruppo COA  
1596/92 del gruppo ARC  
1623/92 del gruppo SOC

**IV. ESTENSIONE DEL CONFLITTO JUGOSLAVO**

1570/92 del gruppo LIB  
1577/92 del gruppo ARC  
1582/92 del gruppo SOC  
1593/92 del gruppo ADE  
1594/92 del gruppo Verde  
1597/92 del gruppo Verde  
1620/92 del gruppo PPE  
1627/92 del gruppo SUE  
1628/92 del gruppo Destre

**V. DIRITTI UMANI****Irak**

1574/92 dell'on. A. Simpson e altri

**Bambini di strada in Brasile**

1581/92 del gruppo SOC  
1583/92 del gruppo LIB  
1599/92 del gruppo Verde

**Colombia**

1604/92 del gruppo Verde  
1615/92 del gruppo SUE  
1616/92 del gruppo ARC

**Condanna a morte di Gill Masih e Salman Rushdie**

1573/92 del gruppo PPE  
1611/92 del gruppo Destre

**Singapore**

1569/92 del gruppo LIB  
1602/92 del gruppo Verde

Martedì 17 novembre 1992

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento, il tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali modifiche all'elenco:

per uno degli autori: 1 minuto

deputati: 60 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da uno gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

### 18. Servizi televisivi avanzati (seguito della discussione) \*

Intervengono nel seguito della discussione gli onn. Metten, a nome del gruppo socialista, Beumer, a nome del gruppo PPE, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 10.*

### 19. Relazioni CE-Turchia (discussione)

La on. Dury illustra la relazione e la relazione complementare che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulle relazioni tra la Comunità europea e la Turchia (A3-0193/92 e A3-0193/92/Compl).

Intervengono gli onn. Galle, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Alavanos, sull'assenza di rappresentanti del Consiglio, Larive, in sostituzione dell'on. Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Roth, a nome del gruppo Verde, Nianias, a nome del gruppo ADE, Simeoni, a nome del gruppo «Arcobaleno», Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Kostopoulos, non iscritto.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Avgerinos, Pasmazoglou, Mendes Bota, Alavanos, Van der Waal, Balfe, Lagakos, Schönhuber, Cheysson, Llorca Vilaplana, e il commissario Matutes.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 19 novembre, parte prima, punto 24.*

### 20. Risoluzione 661 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (discussione) \*

L'on. Pérez Royo illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni colpiti dalla risoluzione n. 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano (SEC(91)1363 — C3-0387/92) (A3-0354/92).

Intervengono gli onn. Sakellariou, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, e il commissario Matutes.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 19 novembre, parte prima, punto 28.*

### 21. Pubblicità (discussione) \*\*I

La on. Oomen-Ruijten illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva riguardante la pubblicità comparativa e recante modifica della direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (COM(91)0147 — C3-0337/91 — SYN 343) (A3-0283/92).

Intervengono gli onn. Green, a nome del gruppo socialista, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Vernier, a nome del gruppo ADE, Valverde López, il commissario Van Miert, la on. Oomen-Ruijten e il commissario Van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 35.*

### 22. Controllo delle derrate alimentari (discussione) \*\*I

La on. Caroline Jackson illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (COM(91) 0526 — C3-0064/92 — SYN 377) (A3-0361/92).

PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Green, a nome del gruppo socialista, Valverde López, a nome del gruppo PPE, Lane, a nome del gruppo ADE e il commissario Van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 36.*

Martedì 17 novembre 1992

### 23. Tenore di zolfo di combustibili liquidi (discussione) \*\*II

L'on. Vittinghoff illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (C3-0359/92 — SYN 340) (A3-0365/92).

Interviene il commissario Van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 26.*

### 24. Idrocarburi (discussione) \*\*I

La on. Larive illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva sul rilascio e l'esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, esplorazione ed estrazione di idrocarburi (COM(92) 0110 — C3-0253/92 — SYN 412) (A3-0355/92).

Intervengono gli onn. Goedmakers, a nome del gruppo socialista, Pierros, a nome del gruppo PPE, Pompidou, a nome del gruppo ADE e il commissario Van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 37.*

### 25. Discarico del bilancio generale delle Comunità per il 1990 (discussione)

L'on. Tomlinson illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (A3-0109/92).

Intervengono gli onn. Goedmakers, a nome del gruppo socialista, Theato, a nome del gruppo PPE, Nielsen, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lo Giudice e il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 38.*

### 26. Accordo interistituzionale sul finanziamento della Comunità (discussione)

Il commissario Schmidhuber fa una dichiarazione sull'accordo interistituzionale relativo al finanziamento della Comunità.

Intervengono gli onn. von der Vring, presidente della commissione per i bilanci che parla anche a nome del gruppo socialista, Dessylas, per segnalare che il suo nome figura per errore sulla proposta di risoluzione B3-1576/92 e chiedere che ciò sia corretto (la Presidenza risponde che sarà apportata la correzione richiesta), Langes, a nome del gruppo PPE, e Capucho, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore.

\*  
\*   \*  
\*   \*

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, cinque proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Ferrer e Lo Giudice, a nome del gruppo PPE, sul pacchetto Delors II (B3-1575/92),
- H. Köhler, Izquierdo Rojo, García Arias, Arbeloa Muru, Frimart, Rosmini, Cunha Oliveira, Santos, Sierra Bardají, Falconer, Iacono, David, Romeos, Happart, Harrison, Maibaum, A. Smith e Hume, a nome del gruppo socialista, sul pacchetto Delors II (B3-1576/92),
- Blot e Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul pacchetto Delors II (B3-1678/92),
- Miranda da Silva, Ephremidis e Ainardi, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul pacchetto Delors II (B3-1622/92),
- Colom i Naval, a nome del gruppo socialista, Langes, a nome del gruppo PPE, Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Napoletano, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Lannoye, a nome del gruppo Verde, Pasty, a nome del gruppo ADE, sul pacchetto Delors II (B3-1631/92)

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\*  
\*   \*

Intervengono gli onn. Lannoye, a nome del gruppo Verde, e Pasty, a nome del gruppo ADE.

#### PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA Vicepresidente

Intervengono gli onn. Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Samland, Lo Giudice, a nome del gruppo PPE, Cravinho, Cassidy, Desama, presidente della commissione per l'energia, e Zavvos.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 21.*

Martedì 17 novembre 1992

## 27. Imprese di investimento ed enti creditizi (discussione) \*\*II

L'on. Zavvos illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi (C3-0361/92 — SYN 257) (A3-0349/92).

Intervengono gli onn. Bru Purón, a nome del gruppo socialista, e il commissario vicepresidente Brittan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 27.*

## 28. Diritto d'autore e diritti connessi (discussione) \*\*I

L'on. Bru Purón illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(92)0033 — C3-0189/92 — SYN 395) (A3-0348/92).

Intervengono gli Mendes Bota, relatore per parere della commissione per la cultura, Hoppenstedt, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Schwartzberg, a nome del gruppo socialista, García Amigo, a nome del gruppo PPE, Oddy, Inglewood, il commissario Schmidhuber, gli onn. Inglewood, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Schmidhuber risponde, Oddy e Schwartzberg.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 19 novembre, parte prima, punto 20.*

## 29. Statistiche del transito e dei depositi (discussione) \*\*I

L'on. Donnelly illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle statistiche del transito e alle statistiche dei depositi concernenti gli scambi di beni fra Stati membri

(COM(92) 0097 — C3-0209/92 — SYN 407) (A3-0335/92).

Interviene la on. Thyssen, a nome del gruppo PPE.

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta, riprenderà domani (*vedi processo verbale della seduta del 18 novembre, parte prima, punto 13*).

## 30. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 18 novembre, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.0, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.45 alle 24.00:*

- Discussioni su problemi d'attualità (obiezioni)
- Discussione congiunta di quindici interrogazioni orali con discussione sul principio di sussidiarietà
- Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla ratifica del Trattato di Maastricht (seguite da discussione)
- Dichiarazione della Commissione sul GATT (seguita da discussione)
- Discussione congiunta di dodici interrogazioni orali con discussione sul trasporto di plutonio
- Relazione Donnelly sulle statistiche di transito (seguito della discussione) \*\*I

*(alle 12.00):*

- votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (ad eccezione di quelle in applicazione dell'Atto unico)

*(alle 17.00):*

Votazione:

- sulle procedure senza relazione
- sui testi in applicazione dell'Atto unico

*(dalle 20.45 alle 23.45):*

- Tempo delle interrogazioni (al Consiglio, alla CPE e alla Commissione)

*(dalle 23.45 alle 24.00)*

- Seguito dato ai pareri del Parlamento

*(La seduta è tolta alle 20.00).*

Enrico VINCI  
Segretario generale

Egon KLEPSCH  
Presidente

Martedì 17 novembre 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Aiuto finanziario alla Romania \*****PROPOSTA DI DECISIONE SEC(92)1080 — C3-0277/92**

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 30 ottobre 1992 (1)

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 21.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0325/92****Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a un'assistenza finanziaria complementare a medio termine a favore della Romania**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(92)1080) (1),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0277/92),
  - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per i bilanci (A3-0325/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 164 dell'1.7.1992, pag. 30.

**2. Centro internazionale di scienza e tecnologia \*****PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0190 — C3-0236/92**

La proposta è stata approvata

Martedì 17 novembre 1992

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0358/92

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0190),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0236/92),
  - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0239/92),
  - visti la seconda relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0358/92),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

### 3. Ambiente e sviluppo sostenibile

#### a) RISOLUZIONE A3-0317/92

**Risoluzione recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una risoluzione relativa a un programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 S del trattato CEE (C3-0240/92),
- visti gli articoli 130 R, 130 S e 130 T del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
- viste le sue risoluzioni sui quattro programmi d'azione precedenti <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> COM(92)023.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 62 del 31.07.1973, pag. 16 (1° Programma).  
G.U. n. C 178 del 31.07.1976, pag. 44 (2° Programma).  
G.U. n. C 182 del 19.07.1982, pag. 102 (3° Programma).  
G.U. n. C 156 del 15.06.1987, pag. 138 (4° Programma).

Martedì 17 novembre 1992

- vista la sua risoluzione del 10 maggio 1985 sulla protezione dell'ambiente nel Bacino Mediterraneo <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 1986 su agricoltura e ambiente <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 1991 sui trasporti e l'ambiente <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 19 giugno 1987 sulla gestione dei rifiuti e le vecchie discariche di rifiuti <sup>(4)</sup>,
- visto il proprio parere del 28 ottobre 1987 su una proposta di decisione del Consiglio per un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività anormalmente elevati o di incidenti nucleari <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 giugno 1988 sull'inquinamento del Reno <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 1988 su una politica dei rifiuti plastici urbani <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 ottobre 1988 sulla qualità dell'aria negli ambienti chiusi <sup>(8)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 ottobre 1988 sull'applicazione nella Comunità europea del regolamento comunitario relativo alla CITES <sup>(9)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 ottobre 1988 in merito all'applicazione della Convenzione di Berna <sup>(10)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 ottobre 1988 sull'applicazione nella Comunità europea della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(11)</sup>,
- viste le sue risoluzioni del 16 dicembre 1988 sui problemi dell'ambiente nelle zone urbane e del 12 settembre 1991 sull'ambiente urbano <sup>(12)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulle conseguenze del rapido innalzamento del livello del mare sulle regioni costiere d'Europa <sup>(13)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 luglio 1990 su ambiente e turismo di massa <sup>(14)</sup>,
- viste le sue risoluzioni del 25 ottobre 1990 sulla problematica ambientale nella regione amazzonica e sulla conservazione delle foreste tropicali <sup>(15)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 1991 sugli strumenti economici e fiscali applicati alla politica ambientale <sup>(16)</sup>,
- viste le sue risoluzioni del 13 giugno 1991 sull'energia e l'ambiente <sup>(17)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 19 novembre 1991 sulla necessità di una cooperazione parlamentare paneuropea in materia di ambiente <sup>(18)</sup>,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 141 del 10.06.1985, pag. 493.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 068 del 24.03.1986, pag. 80.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 267 del 14.10.1991, pag. 103.

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 190 del 20.07.1987, pag. 154.

<sup>(5)</sup> G.U. n. C 318 del 30.11.1987, pag. 80.

<sup>(6)</sup> G.U. n. C 187 del 18.07.1988, pag. 170.

<sup>(7)</sup> G.U. n. C 235 del 12.09.1988, pag. 147.

<sup>(8)</sup> G.U. n. C 290 del 14.11.1988, pag. 49.

<sup>(9)</sup> Idem, pag. 142.

<sup>(10)</sup> Idem, pag. 54.

<sup>(11)</sup> Idem, pag. 137.

<sup>(12)</sup> G.U. n. C 12 del 16.01.1989, pag. 370; G.U. n. C 267 del 14.10.1991, pag. 156.

<sup>(13)</sup> G.U. n. C 158 del 26.06.1989, pag. 330.

<sup>(14)</sup> G.U. n. C 231 del 17.09.1990, pag. 234.

<sup>(15)</sup> G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pagg. 189 e 196.

<sup>(16)</sup> G.U. n. C 183 del 15.07.1991, pag. 296.

<sup>(17)</sup> Idem, pagg. 303 e 308.

<sup>(18)</sup> G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 43.

Martedì 17 novembre 1992

- vista la sua risoluzione dell'8 aprile 1992 sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa all'ambiente <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 13 febbraio 1992 sulla partecipazione della Comunità alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) <sup>(2)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 13 febbraio 1992 sulla necessità di dar vita a una Convenzione per la salvaguardia delle foreste <sup>(3)</sup>,
  - vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'istruzione del 24 maggio 1988 <sup>(4)</sup>,
  - vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990 sugli imperativi in materia di ambiente <sup>(5)</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale del 1° luglio 1992,
  - vista la risoluzione del Consiglio del 26 maggio 1992,
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per i trasporti e il turismo nonché della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0317/92),
- A. prendendo atto con preoccupazione dell'aggravarsi del degrado ambientale a livello mondiale, che obbligherà la Comunità ad adottare nuove misure vincolanti per invertire l'attuale tendenza,
- B. considerando che qualsiasi decisione a livello di politica comunitaria deve essere presa tenendo ben presente l'assoluta interdipendenza esistente tra i fattori ambientali, sociali, economici e sanitari,
- C. ricordando che il Consiglio europeo ha riconosciuto chiaramente, nella propria riunione del 25 e 26 giugno 1990 a Dublino, la propria responsabilità di fronte a tale situazione, che costituisce una grave minaccia per la sopravvivenza del pianeta e, di riflesso, dell'umanità stessa,
- D. considerando che detta corresponsabilità deve tradursi nell'adozione, da parte della Commissione, di norme volte a fissare livelli di tutela elevati e che la dimensione ambientale dovrà essere integrata nella definizione e attuazione delle altre politiche comunitarie, come stabilito dagli articoli 2 e 130 R, paragrafo 2, del nuovo trattato,
- E. ritenendo che detta responsabilità ripartita non possa limitarsi a dichiarazioni, conferenze o discorsi ma debba tradursi in fatti e iniziative, così come nella fissazione di scadenze e programmi specifici, parallelamente all'adozione di strumenti adeguati,
- F. considerando pertanto, soprattutto a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, che è urgente concretizzare e rafforzare la cooperazione internazionale in materia di protezione dell'ambiente per trovare in questo settore soluzioni di carattere globale e che la Comunità europea deve fissare adeguati meccanismi di controllo e assumere un ruolo trainante per quanto riguarda la trasposizione pratica e l'aggiornamento dei risultati, indipendentemente dalla linea di condotta di altri paesi industrializzati,
- G. considerando che i paesi industrializzati hanno chiari obblighi etici e morali nei confronti dei paesi in via di sviluppo,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 125 del 18.5.1992, pag. 122.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 67 del 16.3.1992, pag. 152.

<sup>(3)</sup> Idem, pag. 156.

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 177 del 06.07.1988, pag. 8.

<sup>(5)</sup> Bol. CE n. 6/90, pag. 18.

Martedì 17 novembre 1992

- H. considerando che la pressione demografica rappresenta già e rappresenterà sempre più nei prossimi decenni uno dei fattori di degrado ambientale, con gravi ripercussioni soprattutto per le popolazioni più povere,
- I. considerando che una corretta politica ambientale dovrà essere inequivocabilmente orientata verso un'economia che tenga conto delle possibilità del pianeta dal punto di vista ecologico e che attribuisca all'attenta utilizzazione delle risorse naturali un'importanza equiparabile a quella dei fattori capitale e lavoro,
- J. considerando pertanto necessario modificare profondamente l'impostazione economica della futura Unione, in modo da tenere conto dello spreco e del deterioramento delle risorse naturali e dare un valore al patrimonio ambientale rappresentato dalla flora, dalla fauna e dagli ecosistemi e che non ha un valore di mercato, introducendo in tal modo una dimensione etica della quale il presente Quinto programma è privo,
1. accoglie favorevolmente, in linea di principio, le linee di fondo del Quinto programma d'azione, in particolare per quanto concerne:
- i principi della prevenzione e dell'integrazione dell'aspetto ambientale in tutte le politiche comunitarie, il che permetterà per la prima volta di definire, in conformità del nuovo trattato, una politica globale e coordinata in materia,
  - l'inserimento dei costi ambientali esterni nonché il ricorso a strumenti di tipo economico che integrino il complesso degli strumenti giuridici,
  - l'importanza riconosciuta alla collaborazione e alla partecipazione di tutti gli agenti o «attori», alla pari dei settori economici,
  - il principio della corresponsabilità,
  - l'estensione del campo d'applicazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale a tutti i progetti e programmi d'azione relativi alle varie politiche,
  - il ruolo decisivo riconosciuto alle amministrazioni nazionali, regionali e locali,
  - il peso attribuito all'opinione pubblica in generale e in particolare alle ONG, benché la loro partecipazione non figuri in maniera adeguata nelle varie tabelle,
  - l'importanza attribuita alla qualità, alla valutazione e alla diffusione dei dati relativi all'ambiente,
  - la seria autocritica contenuta nel programma;
2. auspica che si pervenga a una definizione comprensibile e precisa della nozione di «sviluppo sostenibile» così come del concetto di «sostenibilità» e che detta definizione trovi applicazione in ogni singolo settore, in termini quantitativi così come in termini comparativi, opportunamente specificata e precisata <sup>(1)</sup>;
3. chiede alla Commissione di adoperarsi affinché tutti i costi ambientali siano inclusi nel prezzo di costo dei prodotti commercializzati, evitando in questo modo il dumping dal punto di vista ambientale attraverso l'applicazione concertata del principio «chi inquina paga», soprattutto negli Stati della Comunità;
4. chiede alla Commissione di fissare con chiarezza i meccanismi d'interazione e gli strumenti di concertazione necessari per garantire l'efficace partecipazione di tutti gli «attori» ovvero degli agenti politici, economici e sociali, così come delle ONG, delle associazioni di consumatori e dell'opinione pubblica in generale <sup>(2)</sup>, deplorando la loro mancata consultazione in sede di elaborazione del programma;
5. chiede alla Commissione di elaborare una regolamentazione che riconosca alle associazioni il diritto di stare in giudizio;

<sup>(1)</sup> Le espressioni «sustainable mobility» o «sustainable harvesting» risultano, per esempio, di difficile interpretazione.

<sup>(2)</sup> A questo proposito sorprende il fatto che alla tabella 1 non si menzioni detta partecipazione pubblica.

Martedì 17 novembre 1992

6. esige la partecipazione attiva dei lavoratori nelle imprese ai fini della discussione dei temi ambientali e della nomina di responsabili in proposito, con la possibilità, nel caso delle piccole imprese, di combinare tale incarico con altre responsabilità;
7. ritiene che, presentando unitamente al Quinto programma una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente, la Commissione non abbia risposto alle ripetute richieste avanzate dal Parlamento europeo con le summenzionate risoluzioni sul Terzo e sul Quarto programma d'azione, con le quali esso invitava la Commissione a fare a tempo debito un bilancio dettagliato dei successi e degli insuccessi dei quattro programmi precedenti, la cui analisi sarebbe stata indispensabile per definire il nuovo programma, soprattutto tenuto conto dei risultati negativi menzionati in detta relazione;
8. chiede alla Commissione di stabilire una procedura e meccanismi adeguati per garantire l'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione ambientale nelle altre politiche comunitarie e di istituire a tal fine un comitato interdipartimentale incaricato di sovrintendere e coordinare tutte le azioni delle varie direzioni generali affinché le loro politiche siano conformi a tale principio; chiede inoltre che nell'organigramma di tutte le direzioni generali sia esplicitata l'integrazione dell'aspetto ambientale;
9. invita la Commissione a procedere annualmente a un'analisi dei costi aggiuntivi e dei danni all'ambiente dovuti allo scarso rilievo eventualmente dato all'articolo 130 R, paragrafo 2, nelle altre politiche comunitarie e a trasmettere i risultati di tale valutazione al Parlamento;
10. chiede alla Commissione che la nozione di sviluppo sostenibile figuri esplicitamente come obiettivo nella regolamentazione dei Fondi comunitari, in particolare i fondi strutturali, i fondi per l'aiuto allo sviluppo dei paesi terzi e il fondo di coesione, e che ciò sia evidenziato soprattutto:
  - proponendo, nell'ambito dell'adeguamento degli obiettivi dei Fondi, nuovi criteri per l'assegnazione degli stanziamenti basati, da un lato, su di una ridefinizione delle regioni e, dall'altro, sull'adozione di nuovi indicatori dello sviluppo che comprendano fattori di benessere come la salute, l'ambiente, gli aspetti sociali e l'istruzione,
  - finanziando in via prioritaria quegli investimenti che abbiano per obiettivo la promozione dello sviluppo endogeno delle regioni sulla base di un'utilizzazione accorta delle risorse naturali, sia umane sia ambientali;
11. chiede alla Commissione che l'applicazione dei Fondi comunitari sia accompagnata:
  - da una maggior trasparenza, ampliando senza indugio il campo d'applicazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia d'ambiente e vigilando sin d'ora sull'applicazione della direttiva stessa,
  - dal rafforzamento della gestione, del controllo e della verifica di tutte le iniziative che abbiano beneficiato del sostegno comunitario, onde garantire effettivamente non solo l'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie comunitarie ma anche l'adeguamento dei progetti in rapporto agli obiettivi originari e il rispetto della legislazione comunitaria, in particolare in materia d'ambiente,
  - dal rafforzamento, dal punto di vista dell'attuazione dell'Europa delle regioni, dei legami diretti tra la Commissione e le regioni, anche a livello finanziario;
12. invita la Commissione a incaricare l'Agenzia europea dell'ambiente di elaborare una relazione annuale che, oltre a verificare l'applicazione del diritto comunitario, comprenda una valutazione secondo criteri ambientali dell'utilizzazione dei Fondi da parte degli Stati membri nonché delle politiche comunitarie e chiede che tale relazione sia trasmessa al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento;
13. accoglie con soddisfazione i miglioramenti a livello di elaborazione della legislazione comunitaria, in particolare per quanto concerne l'inserimento di disposizioni specifiche volte a garantirne il rispetto e chiede che tali disposizioni prevedano in caso di inadempienza una serie di sanzioni pecuniarie, conformemente all'articolo 171 del nuovo trattato; invita inoltre la Commissione a effettuare un'analisi comparata delle disposizioni penali in materia d'ambiente applicate negli Stati membri poiché esse diverranno un importante strumento per la tutela dell'ambiente, motivo per il quale sembra utile un adeguato scambio di informazioni; tale analisi deve essere inclusa nella tabella 7 e lo scambio di informazioni avvenire entro il 1993;

Martedì 17 novembre 1992

14. sollecita nuovamente la Commissione a istituire un corpo di ispettori comunitari incaricati di controllare l'applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, dal momento che la costituzione di un Foro consultivo, di una rete di attuazione europea e di un gruppo di esame della politica ambientale non sembrano essere lo strumento più opportuno, viste la possibile confusione a livello di competenze nonché l'assenza di precisazione su tali gruppi di consultazione;
15. chiede alla Commissione di imporre il principio della responsabilità dello Stato membro qualora esso non provveda a trasporre in forma adeguata la normativa comunitaria nell'ordinamento giuridico nazionale, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di giustizia con la sentenza del 19 novembre 1991 <sup>(1)</sup>;
16. invita ancora una volta la Commissione a redigere ex novo i testi della direttive comunitarie più importanti dal punto di vista della politica ambientale che sono state oggetto di ripetute modifiche e risultano quindi di difficile consultazione, dati i costanti riferimenti a testi precedenti;
17. sollecita la Commissione a sviluppare il principio «chi utilizza le risorse naturali paga» non soltanto a fini contabili o come elemento di stimolo ovvero di dissuasione, bensì, soprattutto, in vista di un'utilizzazione razionale delle risorse stesse <sup>(2)</sup>;
18. chiede alla Commissione di rivedere il principio «chi inquina paga» dal momento che nessuna controprestazione economica può giustificare l'inquinamento, alla luce dei principi della precauzione e dell'azione preventiva sanciti dal trattato sull'Unione;
19. deplora il fatto che la Commissione non abbia fatto proprio il «Task Force Report on the Environment and the Internal Market» (1989) perdendo così tempo preziosissimo che si sarebbe potuto impiegare per porre le basi per ovviare alle gravi ripercussioni che la realizzazione del mercato unico comporterà a livello ambientale, ripercussioni cui il rapporto Cecchini sul costo della non Europa non accennava minimamente <sup>(3)</sup>;
20. prende atto dell'importanza attribuita all'opinione pubblica per quanto concerne la modifica dei modelli di consumo e ritiene che saranno soprattutto le ONG a doversi assumere tale compito; per conseguire tale obiettivo e sensibilizzare la popolazione, così come, in alcuni casi, gli Stati membri, è indispensabile che la Commissione metta loro a disposizione risorse adeguate per il finanziamento di campagne di sensibilizzazione e che le ONG siano obbligatoriamente rappresentate in seno alle singole delegazioni nazionali presso il Comitato economico e sociale;
21. invita la Commissione a indicare, come base per la discussione sul bilancio 1993 e per la definizione di prospettive finanziarie a medio termine, l'organico e i mezzi finanziari necessari affinché le proposte concrete, le relazioni e le rilevazioni di dati indicate nel programma d'azione possano essere presentati entro i termini fissati;
22. sollecita la Commissione a redigere un Libro bianco sul rafforzamento e l'aggiornamento delle misure e priorità ambientali corredate dei relativi scadenziari, tenendo conto del funzionamento del mercato interno e di un'adeguata applicazione del principio di corresponsabilità;

#### *Ambito istituzionale*

23. deplora il fatto che, all'articolo 130 S, paragrafo 2, il Trattato sull'Unione europea escluda dal campo di applicazione delle procedure di cooperazione o codecisione settori fondamentali della protezione dell'ambiente, con il pericolo di compromettere la coerenza e l'efficacia della politica ambientale della Comunità nonché l'attuazione del Quinto programma;
24. confida tuttavia che la politica comunitaria in materia d'ambiente, non venga compromessa dal principio di sussidiarietà, soprattutto alla luce dell'integrazione delle esigenze dell'ambiente nelle altre politiche stabilite dalla Conferenza di Rio;

<sup>(1)</sup> Cause C-6/90 e C-9/90.

<sup>(2)</sup> Tale principio dovrebbe essere inserito nella tabella 17.

<sup>(3)</sup> cfr. in proposito risoluzione del Parlamento del 17 giugno 1988 (G.U. n. C 187 del 18.07.1988, pag. 244).

Martedì 17 novembre 1992

25. chiede pertanto alla Commissione che, onde garantire la «sostenibilità» delle altre politiche comunitarie, l'adozione di qualsiasi decisione politica preveda la consultazione della Direzione generale dell'ambiente (DG XI), che dovrà dunque disporre di Fondi e personale adeguati;

26. invita la Commissione a tener conto dei risultati della Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro per quanto riguarda l'attuazione delle azioni del Quinto programma in materia d'ambiente o a proporre per la Comunità europea misure di maggiore portata, soprattutto nel caso delle sostanze responsabili dell'inquinamento atmosferico ovvero nocive per l'equilibrio climatico, nonché nel caso dell'inquinamento delle acque; deplora inoltre il fatto che la Commissione non abbia rispettato la scadenza prevista dal Consiglio di Dublino presentando il programma stesso oltre il termine previsto, il che ha impedito alle istituzioni comunitarie di procedere al suo esame e alla sua valutazione prima della suddetta Conferenza;

27. chiede alla Commissione che, per quanto riguarda la revisione del Quinto programma d'azione, cui si dovrà procedere alla fine del 1995, per il periodo 1996-2000, si applichi la procedura di codecisione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 189B del nuovo trattato;

#### *Salvaguardia della natura e protezione delle risorse naturali*

28. auspica che la salvaguardia della natura e la rivalutazione delle risorse naturali costituiscano la preoccupazione prioritaria del presente Programma e che gli altri settori siano chiaramente vincolati a tale obiettivo,; soprattutto vista l'approvazione dell'articolo 10, lettera a) della Convenzione sulla biodiversità adottata in sede UNCED; auspica quindi che la protezione della natura sia inclusa nel capitolo 14;

29. chiede pertanto alla Commissione di:

- fissare un calendario stabilendo obiettivi per la riduzione di tutti i gas che contribuiscono all'effetto serra e presentare proposte di modifica della legislazione vigente, in particolare aggiornamento della direttiva sui grandi impianti di combustione come previsto espressamente all'articolo 4, paragrafo 2, includendo tali proposte nella tabella 9;
- coordinare in modo più efficace le politiche connesse all'utilizzazione dei suoli (PAC, silvicoltura, trasporti, energia, turismo, Fondi strutturali, ecc.), assumendosi in particolare le proprie responsabilità per quanto concerne il rispetto delle direttive sugli uccelli selvatici e gli habitat naturali, e creare una rete paneuropea dei biotopi e degli ecosistemi naturali e seminaturali meritevoli di tutela estesi su vaste superfici, includendola nella tabella 10;
- potenziare gli stanziamenti destinati alla protezione dell'ambiente che, malgrado l'aumento della dotazione del programma LIFE e di altre iniziative, continuano a essere insufficienti;
- applicare rigorosamente l'articolo 4, paragrafo 2, della CITES ed esigere prima di ogni esportazione prove scientifiche inoppugnabili del fatto che il commercio non sia nocivo alle specie interessate;
- inserire riferimenti specifici per quanto riguarda la pesca, dal momento che gli ecosistemi marini risentono gravemente della politica della pesca attuata finora;
- definire con urgenza una politica comunitaria integrata volta alla protezione e al recupero delle zone costiere prendendo le misure necessarie per preservare i tratti di litorale ancora incontaminati, anticipando il calendario previsto alle tabelle 13 e 17;
- elaborare una politica comunitaria in materia di protezione dei suoli per combattere fra l'altro l'erosione e la desertificazione;
- realizzare un programma per il rilevamento e la valutazione dell'inquinamento dei suoli, laddove l'urgenza delle misure da adottare dovrà essere in funzione del grado di inquinamento e le priorità dovranno essere in funzione del bene da tutelare; tale programma deve essere incluso nella tabella 10;

Martedì 17 novembre 1992

- adottare drastiche misure per limitare l'utilizzazione e il consumo delle risorse idriche, disciplinando con accuratezza lo sfruttamento delle acque sotterranee (sfruttamento eccessivo, fughe, perdite della rete idrica, sistemi d'irrigazione) e fissando canoni di consumo;
- fissare un calendario per arrivare a un livello di emissioni di nitrati, fosfati, pesticidi e altri agenti inquinanti pari a zero;

### *Singoli settori*

#### *Settore industriale*

30. chiede alla Commissione, in conformità con il principio stabilito nel Quinto programma d'azione «creazione di un nuovo equilibrio tra i vantaggi a breve termine della singola persona, società o amministrazione e i benefici a più lunga scadenza per l'intera società», di:

- fissare livelli e obiettivi precisi per massimizzare la protezione dell'ambiente fissando, come per gli altri settori, la relativa tabella;
- fare in modo che le licenze di sfruttamento vincolino le imprese ad applicare il principio del «controllo integrato dell'inquinamento» a ciascuno dei loro cicli di produzione, anche per prevenire la produzione di rifiuti;
- introdurre con chiarezza il principio della responsabilità per danni arrecati all'ambiente;
- concedere agevolazioni e incentivi fiscali alle imprese che adottano tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e che si siano sottoposte ad auditing ecologico;
- vincolare al rispetto della normativa ambientale la possibilità da parte delle imprese di accedere ai finanziamenti pubblici;
- sottoporre preliminarmente ad auditing ecologico qualsiasi impresa che partecipi a programmi comunitari di ricerca;
- presentare proposte di norme sulle emissioni rispondenti alle conoscenze tecniche acquisite per tutti i settori industriali interessati, per quanto concerne le sostanze figuranti negli elenchi I e II a seconda del livello tecnologico; tali norme debbono essere incluse nelle tabelle 9 e 11;
- impegnarsi per assicurare la competitività dei settori economici, delle imprese, delle tecnologie e dei prodotti che rientrano nel progetto di sviluppo sostenibile per l'Europa e per il pianeta;
- adoperarsi affinché di qui alla fine del millennio la Comunità europea raggiunga l'autonomia per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, intervenendo a tal fine soprattutto presso gli Stati membri affinché vengano realizzati in numero necessario discariche e impianti di incenerimento, poiché solo a queste condizioni è possibile prevenire in maniera efficace l'esportazione di rifiuti; tutto ciò deve essere incluso nella tabella 14;
- adoperarsi, per quanto riguarda la riduzione delle sostanze responsabili dell'inquinamento atmosferico, affinché le misure di riduzione siano applicate in tutti gli Stati membri, e presentare gradualmente proposte di norme sulle emissioni per tutti i principali settori industriali concentrandosi in minor misura sulle norme concernenti la qualità dell'aria; in tale contesto riveste particolare importanza l'aggiornamento della direttiva sui grandi impianti di combustione;
- adottare le misure necessarie che, in base al principio della prossimità, permettano di rendere autosufficiente la Comunità per quanto riguarda lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, vietando parimenti le esportazioni di rifiuti pericolosi finalizzate al loro smaltimento e riciclaggio al di fuori dello Spazio economico europeo;

31. chiede in particolare che:

- la destinazione della spesa pubblica nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico risponda innanzitutto a requisiti sociali e ambientali che permettano uno sviluppo sostenibile;

Martedì 17 novembre 1992

- la Commissione si impegni maggiormente nei settori seguenti:
  - utilizzazione più razionale dell'energia e produzione di energie rinnovabili;
  - protezione dell'ambiente e utilizzazione pulita e accorta delle materie prime;
  - messa a punto e utilizzazione di tecnologie pulite;

#### *Settore energetico*

32. chiede alla Commissione di:

- fissare obiettivi settoriali per quanto riguarda le emissioni di CO<sub>2</sub>;
- definire misure per l'attuazione dei programmi PACE, SAVE e di programmi volti a migliorare l'efficienza energetica e il risparmio energetico; tali programmi devono essere inclusi nelle tabelle 2 e 7;
- proporre che parte del gettito della nuova tassa sull'energia sia destinata alla costituzione di un Fondo planetario per aiutare i paesi la cui economia è in fase di transizione (Europa orientale) e i paesi in via di sviluppo (Sud) a raggiungere i propri obiettivi in materia di riduzione della CO<sub>2</sub>;
- presentare entro il 1993 una direttiva che sviluppi il principio della «pianificazione meno onerosa»;
- provvedere a che i meccanismi fiscali, che dovranno comprendere anche la valutazione dei rischi, si applichino a tutte le forme di energia non rinnovabile, inclusa quella nucleare;
- finanziare e promuovere la ricerca e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili massimizzando gli incentivi fiscali;
- prendere atto del fatto che l'energia nucleare è costosa e inadatta a risolvere i problemi energetici, dato il pericolo che essa rappresenta sia per la sicurezza delle persone sia per l'ambiente in generale, tanto più che resta tuttora insoluto il problema dell'eliminazione e del magazzinaggio definitivo delle scorie;
- adottare misure per ovviare immediatamente ai problemi di sicurezza più urgenti delle centrali nucleari, definire criteri per la rapida chiusura dei reattori più pericolosi; tali misure devono essere incluse nella tabella 16;
- presentare dati comparabili sulla radioattività nell'ambiente e sulla conseguente esposizione della popolazione alle radiazioni, armonizzare le tecniche di rilevamento e calcolo utilizzate negli Stati membri, a elaborare un programma concernente l'attuazione dei rilevamenti della radioattività e la sicurezza della loro qualità, includendolo nella tabella 16 entro il 1993;
- incoraggiare gli Stati membri ad aumentare l'informazione e il dialogo con il pubblico nel settore dell'energia nucleare;

#### *Settore dei trasporti*

33. chiede alla Commissione di:

- promuovere i trasporti pubblici e provvedere a che tutti i tipi di trasporto individuale si facciano carico dei costi economici, sociali e ambientali a essi inerenti;
- adottare una politica che premi i trasporti su ferrovia e i trasporti sulle vie navigabili interne rispetto a quelli su strada, segnatamente facendo in modo che questi ultimi sopportino i costi di infrastruttura e manutenzione a essi inerenti;
- adoperarsi per massimare l'efficacia energetica per quanto riguarda gli aerei <sup>(1)</sup>;
- integrare e coordinare fra loro la politica regionale, di pianificazione territoriale e dei trasporti per ridurre quanto più possibile qualsiasi aumento ingiustificato degli spostamenti nonché del volume del traffico; tali considerazioni debbono essere incluse nella tabella 3;
- fare in modo che nella valutazione d'impatto ambientale precedente alla realizzazione di qualsiasi nuova infrastruttura si tenga conto anche degli effetti dell'aumento del traffico sull'ambiente, soprattutto nelle zone urbane;
- anticipare al 1993 il calendario di cui alla tabella 3;

<sup>(1)</sup> Sorprende il fatto che la tabella 3 non menzioni il traffico aereo.

*Settore agricolo*

34. chiede alla Commissione di:

- fare della protezione dell'ambiente l'obiettivo centrale della politica agricola comunitaria, conformemente alle numerose risoluzioni del Parlamento sulla riforma della PAC, incentivando in particolare i programmi per zone specifiche, onde sostenere i metodi di coltivazione ecologici e la concessione di aiuti in rapporto alla superficie per le esigenze di protezione della natura; tali aiuti devono essere inclusi nelle tabelle 4 e 10;
- definire in un codice di comportamento la «buona pratica agricola», in modo tale che una regolare coltivazione della terra non comporti alcuna erosione del suolo e alcun inquinamento del terreno, dell'acqua e dell'aria, subordinando gli incentivi comunitari a metodi produttivi rispettosi dell'ambiente;
- regolare come «costi ambientali esterni», ricorrendo a provvedimenti fiscali, i fenomeni di inquinamento provocati dall'agricoltura nei limiti previsti dalla legge riscontrabili nelle forme intensive di sfruttamento agricolo;
- prevedere che, mentre gli interventi statali sinora praticati sul versante della produzione e dello smercio con l'apertura delle frontiere implicano un'armonizzazione a livello comunitario, sia invece effettuata a livello regionale la remunerazione integrativa degli agricoltori per prestazioni ambientali positive (cura dei biotopi e del paesaggio) rendendo così accessibile anche alla politica agricola l'idea della sussidiarietà;
- integrare l'agricoltura biologica nella riforma della PAC mediante specifiche misure strutturali e finanziarie, sia a livello di prezzi, promozione dell'agricoltura e commercializzazione dei prodotti che a livello di politica di orientamento delle strutture;
- elaborare una politica comunitaria integrata per l'assetto del territorio rurale che favorisca l'equilibrio ecologico dell'ambiente rurale e preveda la partecipazione di tutti gli organismi interessati;
- adottare misure per creare nuovi imboschimenti e rigenerazione di foreste esistenti favorendo i metodi più adeguati all'ambiente (alberi a lenta crescita, imboschimento misto), a condizione che non vengano compromessi altri obiettivi ambientali, per esempio la salvaguardia di superfici di grande valore ecologico; modificare la tabella 4 in tal senso;
- definire una politica europea agroalimentare di qualità che tenga conto della salute dei consumatori;
- creare una rete di controllo dell'inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque;
- migliorare la preparazione e l'informazione degli agricoltori per quanto concerne le tecniche agricole ecologiche;
- prevedere in bilancio i mezzi per remunerare il beneficio ecologico derivante da una silvicoltura rispettosa dell'ambiente e da un apposito rimboschimento nel quadro di un programma climatico completo volta a combattere l'effetto serra, nel quale siano riconosciuti i medesimi incentivi alle misure tecniche per la riduzione dell'emissione di CO<sub>2</sub> e al rimboschimento per incrementare la fissazione di tale coltura;
- assegnare annualmente ai provvedimenti collaterali (agroambientali e forestali) di riforma della PAC sufficienti risorse di bilancio per incidere in maniera significativa sullo sviluppo equilibrato e dinamico delle aree rurali;

*Settore turistico*

35. chiede alla Commissione di:

- delimitare la capacità ricettiva di ciascun polo turistico costiero <sup>(1)</sup> fissando dei limiti anche alla ricettività dei comprensori sciistici <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Per il 2025 si prevedono tra i 380 e 760 milioni di turisti nella regione mediterranea.

<sup>(2)</sup> cfr. in proposito la risoluzione del Parlamento del 12 giugno 1991 sui danni arrecati agli habitat delle Alpi dal turismo estivo e invernale (G.U. n. C 183 del 15.07.1991, pag. 112).

Martedì 17 novembre 1992

- definire un programma per una strategia transettoriale e concernente opzioni per il tempo libero e per vacanze brevi in strutture ricreative situate alle periferie delle città, ovvero nelle aree di agglomerazione urbana, e agevolmente raggiungibili da varie località; questa misura deve essere inclusa nella tabella 5;
- assicurare l'assoluta salvaguardia dei pochi tratti di costa ancora incontaminati e delle zone montane fragili;
- tutelare in modo particolare le isole, il cui fragile ecosistema non è in grado di reggere al turismo di massa e ancor meno all'arbitraria costruzione di porti artificiali destinati ad accogliere le imbarcazioni da diporto durante la stagione turistica;
- estendere la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale a qualsiasi progetto turistico, indipendentemente dal fatto che esso interessi le coste, i porti, l'ambiente urbano o rurale o le zone di montagna;
- elaborare entro il 1993 una normativa comunitaria nella quale elencare tutte le attività turistiche suscettibili di danneggiare l'ambiente;
- vietare il decollo e l'atterraggio notturno degli aerei in tutte le zone turistiche per non disturbare il riposo;
- introdurre un'imposta fissa <sup>(1)</sup> per tutti i visitatori dei centri turistici con la quale finanziare la conservazione e il recupero ambientale delle zone turistiche;

#### *Cooperazione internazionale*

36. chiede alla Commissione di inserire un codice ambientale in tutti gli accordi internazionali di carattere commerciale;
37. chiede alla Commissione di nominare un responsabile per la politica ambientale in seno a ciascuna delegazione nei paesi terzi con i quali la Comunità intrattiene relazioni diplomatiche;
38. sollecita inoltre una stretta cooperazione con gli Stati dell'Europa centro-orientale in ambito legislativo, nonché a livello di scambio di dati, tecnologia e formazione per il superamento della loro grave situazione ambientale ed esprime viva soddisfazione per il fatto che si stia attualmente mettendo a punto, sotto la guida della Commissione, un programma d'azione in materia d'ambiente per l'Europa centro-orientale che dovrebbe essere varato tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993 in occasione della prossima Conferenza dei ministri europei dell'ambiente «environment for Europe»;
39. chiede alla Commissione di fare in modo che la convenzione sottoscritta a Espoo sotto l'egida della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, e relativa alla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, venga ratificata al più presto da tutti gli Stati membri della Comunità;
40. per quanto riguarda gli Stati rivieraschi del Mediterraneo chiede:
- l'istituzione di un organismo centrale dipendente dall'Agenzia europea dell'ambiente che dovrebbe riunire tutti i paesi extracomunitari che si affacciano sul Mediterraneo per affrontare in maniera efficace i gravi problemi politici, ambientali, demografici, ecc. che incombono sulla regione;
  - l'attuazione del principio di equivalenza per gli scambi di prodotti e di tecnologia pericolosi per l'ambiente e la salute dell'uomo e degli animali;
41. per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, chiede un riorientamento della politica di cooperazione allo sviluppo basato congiuntamente sugli obiettivi dello sviluppo economico e della protezione dell'ambiente e tale da permettere ai paesi in via di sviluppo di giungere all'autonomia economica, sollecitando a tale scopo:
- misure volte alla conversione e al condono del debito finalizzate alla protezione dell'ambiente <sup>(2)</sup>;
  - l'attuazione della cooperazione tecnica, il trasferimento di tecnologie più pulite e più efficaci nonché il trasferimento di competenze tecniche (know-how);

(1) Sorprende il fatto che nella tabella 6 il turismo sia l'unico settore per il quale non sono previste imposte o incentivi fiscali.

(2) La problematica del debito dovrebbe figurare nella tabella 19.

Martedì 17 novembre 1992

- l'elaborazione di un sistema di prezzi equi che tengano conto dei costi sociali ed ecologici per quanto attiene agli scambi commerciali;
- un contributo all'indispensabile processo di riconversione del settore agricolo, da attuare mediante un adeguato sostegno finanziario, che permetta di ripristinare le colture alimentari e di raggiungere, di conseguenza, l'autosufficienza per quanto riguarda i prodotti alimentari di base;
- la cooperazione in materia di politica dell'istruzione e dell'informazione, con la partecipazione delle ONG;
- la creazione di un fondo per l'ambiente, a titolo del quale verranno finanziate unicamente iniziative rispettose delle risorse naturali e dell'ambiente;

42. deplora il fatto che la Commissione non abbia dedicato maggior attenzione al problema della crescita demografica, che in molti settori è all'origine dell'evoluzione ambientale e la invita a impegnarsi in seno agli organismi internazionali per contribuire alla soluzione di tale problema;

\*  
\*   \*  
\*

43. invita il Consiglio a:

- impegnarsi definitivamente a farsi carico della definizione ed esecuzione di questo Quinto programma d'azione poiché, come dimostrano le esperienze del passato, le decisioni adottate a posteriori si basano principalmente su criteri e interessi meramente nazionali ignorando la dimensione globale della politica ambientale comunitaria, in contraddizione con il mandato del Consiglio europeo di Dublino, chiaramente recepito dal Quinto programma d'azione;
- assicurare di conseguenza l'assoluta trasparenza delle sue riunioni, in conformità del principio della corresponsabilità adottato nel presente programma nonché in conformità delle ripetute richieste avanzate in tal senso dal Parlamento, rispettando al contempo la direttiva 90/313/CEE<sup>(1)</sup>;
- indicargli le cause o i motivi eventuali per cui non intende procedere all'adozione o alla messa a punto di alcune delle misure, degli strumenti o delle scadenze stabilite per qualsiasi settore contemplato nel programma d'azione;
- sbloccare la designazione della sede dell'Agenzia europea dell'ambiente poiché l'idea di una sede «itinerante» risulta inaccettabile e, per l'ennesima volta, l'applicazione e il controllo del programma non sarebbero altro che un pio desiderio;

44. ritiene che il documento «Per uno sviluppo durevole e sostenibile — programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile», volume II, costituisca parte integrante della presente risoluzione e chiede, pertanto, che le tabelle del volume II siano modificate come indicato nei paragrafi che precedono;

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 158 del 23.06.1990, pag. 56.

Martedì 17 novembre 1992

**b) RISOLUZIONE A3-0343/92**

**Risoluzione sull'ambiente e la competitività industriale**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'Atto unico europeo e in particolare l'articolo 130 R,
  - visto il trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo 130 e l'articolo 2 secondo cui la promozione di «una crescita sostenibile non inflazionistica e che rispetti l'ambiente» figura tra i compiti fondamentali della Comunità,
  - vista l'audizione pubblica organizzata dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale il 29 ottobre 1991,
  - vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Beumer sull'integrazione degli aspetti ambientali nella politica industriale della Comunità per uno sviluppo economico sostenibile (B3-0442/92),
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0343/92),
- A. considerando il quinto Programma d'azione della Commissione in materia di ambiente e l'attenzione da esso dedicata all'industria, che figura tra i cinque settori chiave (COM(92) 0023),
- B. considerando che questo quinto Programma ha dato un impulso ai meccanismi di protezione dell'ambiente basati sull'autoregolazione e in particolare agli strumenti fiscali e agli accordi su base volontaria imprese/pubblici poteri,
- C. constatando che, malgrado l'azione finora svolta dalla Commissione e dagli Stati membri, la qualità dell'ambiente naturale continua a degradarsi all'interno degli Stati membri, come lo attesta «Lo stato dell'ambiente 1992», e che l'azione della Comunità europea in questo settore deve essere rafforzata,
- D. considerando che è necessario a breve termine internalizzare i costi ambientali e sociali dell'inquinamento e dello sfruttamento delle risorse naturali nel calcolo economico, al fine di riorientare l'economia verso un modo di sviluppo ecologico,
- E. considerando che, nel medio e lungo periodo, la sola vera politica ambientale nel settore industriale è quella della prevenzione, a monte del problema, per quanto la cura resti necessaria in numerosi settori d'attività,
- F. considerando che le imprese sono oggi costrette a ridefinire il loro ruolo in funzione delle accresciute responsabilità di ordine sociale, economico ed ecologico che loro incombono,

***Compatibilità tra crescita economica e protezione dell'ambiente***

1. constata che la compatibilità tra crescita economica e protezione dell'ambiente è possibile soltanto a condizione che il tasso di riduzione dell'energia e delle materie prime utilizzate nella produzione sia superiore al tasso di crescita di quest'ultima;
2. mette in evidenza il vantaggio competitivo che la Comunità europea può trarre rispetto ai suoi principali concorrenti da una politica avanzata in materia ambientale a motivo:
  - a) delle riduzioni di costi a seguito dell'introduzione di tecnologie pulite più economiche per quanto concerne l'energia e le materie prime utilizzate nei processi di produzione,
  - b) della migliorata qualità dei prodotti immessi sul mercato,
  - c) del potenziale di sviluppo offerto all'industria comunitaria dell'ambiente grazie all'aumento della domanda non soltanto del mercato europeo, ma anche dei mercati concorrenti costretti ad adeguarsi, a termine, alle norme più rigorose,

Martedì 17 novembre 1992

***Riorientamento dell'economia verso un modo di sviluppo ecologico***

3. sottolinea, tuttavia, che l'integrazione della protezione e prevenzione ambientale nella politica industriale, volta globalmente a produrre di più con minori materie prime ed energia, costituisce soltanto una tappa del riorientamento dell'attività economica attuale verso un modo di sviluppo più ecologico che incida sull'obiettivo di crescita quantitativa della produzione, e ciò a seguito della limitazione in termini assoluti delle possibili migliorie dei rendimenti nei processi produttivi, delle possibilità di riciclaggio e di recupero e della capacità naturale di depurazione dell'ambiente;

***Integrazione dell'ambiente negli indicatori economici***

4. riconosce l'importanza dell'integrazione di variabili ambientali nelle contabilità nazionali per fornire agli attori economici i segnali adeguati di incoraggiamento affinché prendano le iniziative necessarie alla conservazione dell'ambiente;

5. ricorda i numerosi lavori intrapresi, in particolare dall'OCSE e dalle Nazioni Unite, per correggere il calcolo del PIL in modo da tener conto del degrado causato all'ambiente dall'attività economica e dell'esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili, per costituire conti satellite e/o per definire indicatori ambientali specifici;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere i loro metodi di calcolo macroeconomici ed econometrici in funzione dei risultati di questi lavori;

7. chiede in particolare alla Commissione di inserire questi concetti nella sua relazione annuale sulla situazione economica e di adeguare la sua valutazione sulle conseguenze economiche del mercato interno e del Trattato di Maastricht tenendo conto altresì del loro impatto positivo o negativo sull'ambiente;

***Strumenti di attuazione della politica ambientale***

8. si compiace per la volontà manifestata nel quinto Programma d'azione a favore dell'ambiente di promuovere un dialogo costruttivo tra i pubblici poteri, le imprese, i consumatori e le organizzazioni per la tutela dell'ambiente;

9. sottolinea l'importanza determinante del principio di prevenzione, nonché dei principi «chi inquina paga», di sussidiarietà, di efficienza economica e di ripartizione delle responsabilità che ispirano l'azione della Commissione in materia ambientale, così come definita dal quinto Programma;

10. ritiene che il principio di sussidiarietà debba, a tale riguardo, essere interpretato in un senso di complementarità tra le misure prese a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per conseguire la massima efficacia nella prospettiva di un modo di sviluppo ecologico;

11. ritiene inoltre che altri criteri debbano essere presi in considerazione nella definizione di ogni politica ambientale, ad esempio l'effetto redistributivo delle misure contemplate dal punto di vista geografico, sociale e a livello di settori di attività interessati da dette misure, i costi ambientali esterni, la rapidità e il successo dei risultati, la flessibilità in funzione delle modifiche marginali delle condizioni ambientali, i costi amministrativi per l'autorità di bilancio e fiscale;

12. esprime tuttavia preoccupazione per quanto concerne l'attuale capacità della Commissione e del Consiglio di attuare le misure necessarie alla realizzazione del quinto Programma nei termini previsti, vale a dire entro il 2000; chiede quindi che vengano predisposte le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie all'elaborazione delle proposte, e chiede al Consiglio di dar prova della sua volontà politica di adottare in materia una posizione proiettata verso il futuro;

13. ricorda d'altronde l'importanza dell'azione normativa della Comunità europea nella determinazione in particolare di livelli minimi di tutela dell'ambiente, e chiede alla Commissione di intensificare i propri sforzi in materia di controllo dell'applicazione delle direttive negli Stati membri;

Martedì 17 novembre 1992

14. appoggia senza riserve l'obiettivo di trasparenza dei prezzi sostenuto dalla Commissione e ricorda che, per un funzionamento ottimale dei meccanismi di concorrenza che favoriscano i prodotti compatibili con un modo di sviluppo ecologico, questi debbono comprendere i costi ecologici e i costi sociali generati dai prodotti nel loro intero ciclo di vita;

15. sottolinea altresì la necessità di una tariffazione progressiva del prezzo dell'acqua e dell'energia fatturato agli utenti industriali in funzione del consumo, insiste sull'importante ruolo delle imposte e delle tasse sul consumo, rappresentate a questo riguardo dall'IVA e dalle accise, e chiede alla Commissione e al Consiglio di vigilare sull'indispensabile coerenza tra le politiche comunitarie in materia di fiscalità e di ambiente;

16. chiede alla Comunità europea di contribuire allo sviluppo di una politica rivolta al pubblico e di programmi e attività educativi del settore industriale, per creare una maggiore consapevolezza dell'ambiente e della necessità di proteggerlo;

17. fa presente alle industrie che la formazione del personale non solo è importante per consentire ai lavoratori di rispondere alle future esigenze dell'industria che si fa carico delle preoccupazioni ambientali nel contesto della politica aziendale, ma anche per impedire che essi non soccombano ai cambiamenti che interverranno nell'impresa per il fatto di non avere le qualifiche necessarie;

18. insiste sugli sforzi intesi ad informare i consumatori che la Commissione, i pubblici poteri nazionali e regionali, il settore industriale e le organizzazioni per la tutela dei consumatori debbono compiere congiuntamente per incoraggiare i comportamenti di acquisto a favore di prodotti meno costosi rispetto al loro ciclo di vita (produzione, utilizzazione, riciclo, recupero ed eliminazione) e alla loro durata di vita anziché a favore di quelli il cui prezzo iniziale è meno elevato;

19. sostiene le misure di autodisciplina da parte delle imprese, in particolare, lo sviluppo degli accordi su base volontaria imprese/pubblici poteri che possono rivelarsi più efficaci e consentire un intervento più tempestivo rispetto alla regolamentazione; mette tuttavia in guardia contro il pericolo che questi accordi non offrano in alcuni casi il pretesto alle imprese per sottrarsi all'obbligo della regolamentazione, ed esige pertanto che siano previste sanzioni in caso di mancato rispetto dei contratti;

20. sostiene l'intenzione della Commissione di estendere la direttiva concernente la valutazione delle incidenze di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente ai piani e ai programmi di sviluppo economico, in modo da ottimizzare la gestione delle risorse e da ridurre le distorsioni della concorrenza che possono verificarsi tra le regioni a causa di una eccessiva disparità tra i livelli dei requisiti in materia ambientale;

21. si congratula per il fatto che la protezione e la salvaguardia dell'ambiente fanno parte dei fattori presi in considerazione dalla Banca europea per gli investimenti nella valutazione e nella selezione dei suoi progetti, ed auspica che questa preoccupazione si diffonda e venga progressivamente accolta dal mercato finanziario e bancario nel suo insieme;

#### *Applicazione del concetto di qualità totale*

22. ricorda che, in base ad un'inchiesta condotta nel 1990 presso 500 imprese europee, l'aumento degli utili risultante da una ricerca della qualità totale è valutato al 35% circa del valore aggiunto, ed evidenzia gli utili supplementari che potrebbero risultare da un inserimento dell'ambiente nella gestione della qualità totale parallelamente all'internalizzazione dei costi sociali e ambientali nel prezzo dei prodotti;

23. ricorda altresì, pur rammaricandosi per l'impossibilità di un effettivo controllo sulla loro applicazione, l'esistenza di codici di condotta in materia di gestione dell'ambiente, che definiscono taluni principi che le imprese debbono rispettare quali la «Carta delle imprese per uno sviluppo durevole», istituita dalla Camera di commercio internazionale, e il «Responsible Care Programme», fissato dalle associazioni dell'industria chimica;

24. chiede alle organizzazioni di categoria del settore industriale di provvedere alla diffusione di questi codici di condotta tra i loro aderenti, in particolare le PMI, e di fornire l'assistenza tecnica necessaria per contribuire all'attuazione dei principi in essi contenuti e al controllo del loro rispetto;

Martedì 17 novembre 1992

25. insiste altresì sul necessario sviluppo del ruolo delle organizzazioni di categoria per la centralizzazione e la diffusione tra i propri aderenti di informazioni aggiornate sulle tecnologie pulite;
26. ricorda che il concetto di qualità totale di un prodotto implica non solo un costante miglioramento dello stesso ma anche una formazione continua dei lavoratori;
27. sottolinea che in questo settore esistono già strumenti di cui è opportuno sviluppare l'utilizzazione, quali la base di dati ICPIC (International Cleaner Production Information Clearinghouse) istituita dall'UNEP;
28. deplora la mancanza di trasparenza da parte dell'industria per quanto concerne le sue prestazioni e prassi in materia di gestione dell'ambiente nei confronti dei pubblici poteri, dei consumatori e dei cittadini in generale, e chiede alla Commissione di definire un quadro amministrativo che disciplini, senza pregiudicare il segreto industriale, l'accesso ai dati di cui dispongono le imprese sulle loro emissioni inquinanti, i risultati dei controlli sull'ambiente e gli eco-bilanci dei loro prodotti;

#### *Applicazione del principio «chi inquina paga»*

29. riconosce la difficoltà di ripartire esattamente le responsabilità dell'inquinamento tra le imprese, gli operatori commerciali e i consumatori, e constata che in definitiva i costi supplementari legati all'applicazione del principio «chi inquina paga» si ripercuotono quasi sempre sui consumatori;
30. sottolinea che il consumatore deve essere adeguatamente informato sulle conseguenze per l'ambiente dei suoi comportamenti di acquisto e disporre di alternative a un prezzo accessibile;
31. constata tuttavia che, anche se in ultima analisi è il consumatore a sostenere i costi supplementari, per conseguire la massima efficacia il principio «chi inquina paga» deve essere attuato a livello dell'attore economico che ha la maggior parte di responsabilità nel comportamento inquinante, tenuto conto della sua capacità di modificarlo;
32. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare nella loro legislazione la nozione di responsabilità civile diretta e indiretta in materia di pregiudizio ecologico e propone di esaminare in che misura possa essere creato, a livello di Stati membri, un fondo di responsabilità per i danni che non possono essere imputati ad alcuno soprattutto perché troppo lontani nel tempo;

#### *L'ambiente nell'organizzazione del commercio internazionale*

33. constata che l'organizzazione del commercio mondiale sulla base prioritaria delle norme GATT, fondate sull'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, può portare a un dumping ecologico e sociale a detrimento dei paesi più poveri;
34. constata tuttavia che la liberalizzazione degli scambi può aumentare il rischio di dumping ambientale o di sovvenzioni sotto forma di norme ambientali meno severe, particolarmente in quelle industrie in cui i costi ecologici rappresentano un'elevata percentuale dei costi complessivi e che il dumping ambientale o il sovvenzionamento tramite l'applicazione di norme più accomodanti è particolarmente preoccupante quando l'attività industriale comporta ripercussioni ambientali che vanno oltre i confini nazionali e riguardano beni comuni globali;
35. rileva tuttavia che in molti casi le imprese che si conformano a norme ambientali più severe risultano maggiormente competitive rispetto ad altre grazie allo sviluppo di nuove tecnologie;
36. rileva inoltre che molte altre norme e misure governative che esulano dal campo ambientale, come le aliquote d'imposta sulle società e le norme in materia di lavoro, influenzano sempre più le decisioni di investimento e dunque i flussi degli scambi fra gli Stati nel contesto della progressiva riduzione delle barriere commerciali;
37. riconosce i problemi posti al commercio internazionale da sanzioni commerciali unilaterali dettate da considerazioni ambientali e ritiene che, rispetto all'assistenza tecnica e finanziaria, tali sanzioni si rivelino spesso un metodo inefficace per incoraggiare o imporre la protezione dell'ambiente;

Martedì 17 novembre 1992

38. invita la Commissione a fare quanto in suo potere per indurre le parti contraenti del GATT a far evolvere le norme commerciali nella direzione della protezione dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, valutando inoltre se ampi accordi ambientali multilaterali che prevedano sanzioni commerciali possano essere accettati nel contesto del sistema degli scambi, questione questa che dovrebbe essere prioritaria nei lavori del prossimo ciclo di negoziati GATT;

39. invita inoltre la Commissione a concludere i negoziati dell'Uruguay Round in maniera tale da non pregiudicare le attuali misure di protezione dell'ambiente o l'evoluzione delle norme commerciali favorevoli alla tutela ambientale e a uno sviluppo sostenibile;

#### *Relazioni fra protezione dell'ambiente e diritto internazionale*

40. constata la riluttanza o l'incapacità di taluni governi ad avanzare rivendicazioni nei confronti di altri governi che abbiano violato gli obblighi internazionali in materia ambientale;

41. invita la Commissione a concludere accordi internazionali in materia di protezione dell'ambiente che rinsaldino il ruolo delle organizzazioni non governative, promuovano il ricorso ad inchieste indipendenti e a meccanismi di composizione delle controversie, intensifichino l'uso di meccanismi di controllo obiettivi piuttosto che affidarsi al sistema di «controllo autonomo» dei vari paesi e incrementi il ricorso a procedure flessibili di normazione che non implicino il consenso unanime di tutte le parti ai fini di un accordo;

42. chiede inoltre alla Commissione di prendere in considerazione la messa a punto di programmi di adeguamento strutturale e di formazione dei lavoratori nell'ambito di accordi sull'ambiente che comportino il crollo di taluni settori industriali;

#### *Integrazione dell'ambiente nelle strategie aziendali*

43. chiede che la gestione dell'ambiente sia considerata prioritaria dalle industrie, ovvero come la chiave di volta per uno sviluppo duraturo, così da prevenire e/o arginare il grave o irreversibile degrado ambientale;

44. chiede che le industrie, oltre a progettare, sviluppare e utilizzare gli impianti e i servizi, conducano le loro attività prendendo in considerazione anche un impiego efficiente dell'energia e delle materie prime, un uso duraturo delle risorse naturali, la massima riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente e della produzione di rifiuti nonché l'eliminazione sicura e responsabile dei rifiuti restanti;

45. chiede che le industrie procedano a una valutazione dell'impatto ambientale prima di lanciare un nuovo progetto o una nuova attività e prima di porre fine a un'operazione o lasciare un sito e che estendano tale valutazione all'immissione nel mercato, alla messa in servizio e fuori servizio nonché al ritiro dal mercato (trattamento dei rifiuti);

46. chiede alla Comunità di promuovere e aiutare le PMI a tener conto delle preoccupazioni ambientali a livello di gestione;

47. chiede alla Comunità di incoraggiare la creazione e lo sviluppo di zone industriali improntate a un'economia duratura;

48. auspica che gli Stati membri della Comunità inseriscano l'ambiente nei programmi d'insegnamento superiore e universitario per tutti quei settori in cui si formeranno persone per gestire o collaborare a gestire un'impresa, nonché nei programmi destinati all'insegnamento tecnico e generale;

\*  
\* \*

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 17 novembre 1992

#### 4. Nomina dei membri della Corte dei conti

##### RISOLUZIONE A3-0345/92

##### Risoluzione sulla procedura di consultazione del Parlamento europeo per la nomina dei membri della Corte dei Conti

*Il Parlamento europeo,*

— visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0345/92),

- A. considerando l'importanza che i membri della Corte dei conti offrano le migliori garanzie di competenza professionale e di imparzialità richieste dal Trattato,
- B. considerando che in passato alcune nomine hanno dato luogo a divergenze di opinione tra il Parlamento e il Consiglio, la cui persistenza ha in qualche modo nuociuto alla qualità delle relazioni di lavoro tra la Corte e l'una o l'altra istituzione,
- C. considerando che, quantunque il parere del Parlamento non sia giuridicamente vincolante, l'assunzione del mandato da parte di membri della Corte pubblicamente e solennemente sconfessati dal Parlamento indebolisce le istituzioni interessate e non contribuisce all'efficacia del controllo di bilancio,
- D. considerando che il Parlamento avrà più possibilità di vedere accolto il proprio parere se avrà indicato in precedenza i principi generali che ispireranno il proprio giudizio e se la sua decisione sarà stata adottata ad una maggioranza al di sopra degli schieramenti politici,
- I. adotta le procedure, i principi e i criteri seguenti per esprimere il proprio parere sulle candidature dei membri della Corte dei conti delle Comunità europee:
  1. il Parlamento deve poter disporre di un termine ragionevole per l'esame delle candidature che gli consenta, in particolare, di procedere sia all'audizione dei candidati davanti alla commissione per il controllo dei bilanci sia ad una votazione in sede di commissione in una seduta successiva;
  2. trattandosi di una decisione su una candidatura personale che prescinde da criteri politici, la commissione per il controllo dei bilanci e l'Assemblea riunita in seduta plenaria ricorreranno alla votazione a scrutinio segreto;
  3. in sede di commissione per il controllo dei bilanci l'audizione sarà pubblica mentre i dibattiti si terranno a porte chiuse; durante la seduta pubblica la discussione sarà ridotta al minimo, avendo cura di non esporre i candidati a critiche personali in pubblico;
  4. il parere del Parlamento sarà ispirato ai seguenti criteri:
    - a) esperienza professionale d'alto livello acquisita sia nella finanza pubblica sia nella funzione amministrativa o nel controllo dell'amministrazione;
    - b) eventualmente, attestazione di corretto svolgimento di funzioni amministrative precedentemente esercitate dal candidato;
    - c) per coloro che hanno svolto in precedenza funzioni amministrative nel settore pubblico o privato, una reputazione di amministratore integerrimo;
    - d) esenzione da qualunque mandato elettivo o responsabilità in un partito politico a partire dalla data della nomina;
    - e) tenuto conto delle mansioni che i membri saranno chiamati a svolgere sarà altresì presa in considerazione l'età dei candidati: a titolo indicativo sembrerebbe ragionevole che l'età del membro non superi, al termine di un primo mandato, i 65 anni e, al termine di un secondo, i 70; d'altro canto, non sarebbe giusto che la nomina alla Corte dei conti permettesse a qualcuno di aggirare i limiti d'età imposti nel proprio paese d'origine per l'esercizio di funzioni analoghe;

Martedì 17 novembre 1992

- f) infine, al di là della valutazione dei meriti individuali, il Parlamento terrà in considerazione la capacità del Collegio dei membri di pronunciarsi in modo equilibrato; infatti, sebbene la composizione attuale della Corte sia piuttosto felice grazie alla diversità di origine dei propri membri, la mancanza di rappresentanza femminile è tuttavia ingiustificabile;
- g) non si ritiene opportuno che un membro possa esercitare più di due mandati;
5. il Parlamento farà in modo che la votazione in seduta plenaria sulle candidature si concluda con la maggioranza assoluta;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

## 5. Unità di conto e tassi di conversione nella PAC \*

### PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0275 — C3-0324/92

#### Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'unità di conto e i tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

#### Articolo 4, paragrafo 1

1. Il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario relativo a un periodo significativo di un certo mese supera i 2,5 punti. Il nuovo tasso di conversione agricolo è allora fissato in modo da ridurre della metà il divario monetario in parola ed è applicabile a decorrere dal primo giorno successivo al mese in questione.

1. Il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario relativo a un periodo significativo di un certo mese supera i 2 punti. Il nuovo tasso di conversione agricolo è allora fissato in modo da ridurre della metà il divario monetario in parola ed è applicabile a decorrere dal primo giorno successivo al mese in questione.

(Emendamento n. 3)

#### Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

— superiore a 5 punti, il divario viene immediatamente ridotto a 5 punti, fatto salvo il disposto del paragrafo 3, mentre il divario rimanente viene annullato in un massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di riallineamento e comunque entro l'inizio della campagna di commercializzazione seguente.

— superiore a 4 punti, il divario viene immediatamente ridotto del 50%, fatto salvo il disposto del paragrafo 3, mentre il divario rimanente viene annullato in un massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di riallineamento e comunque entro l'inizio della campagna di commercializzazione seguente.

(Emendamento n. 4)

#### Articolo 4, paragrafo 3

3. Tutti gli adeguamenti dei tassi di conversione agricoli sono operati in modo che in nessun caso la somma aritmetica dei divari positivo e negativo tra le monete di due Stati membri superi i 5 punti. A tale scopo, le riduzioni dei divari monetari di ciascuno degli Stati membri interessati sono maggiorate in proporzione della relativa entità.

3. Tutti gli adeguamenti dei tassi di conversione agricoli sono operati in modo che in nessun caso la somma aritmetica dei divari positivo e negativo tra le monete di due Stati membri superi i 4 punti. A tale scopo, le riduzioni dei divari monetari di ciascuno degli Stati membri interessati sono maggiorate in proporzione della relativa entità.

(\*) G.U. n. C 188 del 25.7.1992, pag. 23.

Martedì 17 novembre 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Articolo 7, paragrafo 2*

2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo delle rivalutazioni monetarie, che possono essere concessi per ciascuna campagna di commercializzazione, vengono fissati in funzione della perdita di reddito imputabile al calo medio del tasso di conversione agricolo, *ridotto di 2 punti per campagna.*

2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo delle rivalutazioni monetarie, che possono essere concessi per ciascuna campagna di commercializzazione, vengono fissati in funzione della perdita di reddito imputabile al calo medio del tasso di conversione agricolo. **Tale aiuto è concesso al 100% nel primo anno ed è ridotto in seguito di un terzo per ognuno degli anni successivi.**

(Emendamento n. 6)

*Articolo 10*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate *secondo la procedura di cui*

- a) *all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, oppure*
- b) *all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca, oppure*
- c) *all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate **in conformità dell'articolo 2, procedura III della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup> (comitato di regolamentazione; procedura «contre filet»).**

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0338/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente l'unità di conto e i tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0275) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio in conformità degli articoli 42 e 43 del trattato CEE (C3-0324/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0338/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 188 del 25.7.1992, pag. 23.

Martedì 17 novembre 1992

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

### 3. Aiuti comunitari \*

#### PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0533 — C3-0036/92

#### Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

#### *Terzo considerando*

considerando che, nell'intento di adeguare i meccanismi di gestione e di controllo alla nuova situazione e di rafforzarne l'efficacia e la redditività, occorre creare un nuovo sistema integrato di gestione e di controllo per quanto concerne i regimi di sostegno finanziario nei settori dei seminativi, delle carni bovine, ovine e caprine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché alcune misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; che è opportuno prevedere la possibilità di includere, in una fase ulteriore, altri regimi di aiuto legati alla superficie;

considerando che, nell'intento di adeguare i meccanismi di gestione e di controllo alla nuova situazione e di rafforzarne l'efficacia e la redditività, occorre creare un nuovo sistema integrato di gestione e di controllo per quanto concerne i regimi di sostegno finanziario nei settori dei seminativi, **del tabacco**, delle carni bovine, ovine e caprine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché alcune misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; che è opportuno prevedere la possibilità di includere, in una fase ulteriore, altri regimi di aiuto legati alla superficie;

(Emendamento n. 2)

#### *Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che, visti i lunghi tempi di messa a punto del sistema integrato, occorre organizzare il periodo intermedio di gestione dei vari regimi di aiuto valorizzando per esempio esperienze consolidate operanti a livello regionale;**

(Emendamento n. 3)

#### *Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che l'attuazione del sistema integrato può essere la base per gli Stati membri per procedere ad una revisione dei meccanismi di controllo e salvaguardia da irregolarità e frodi ai danni della Comunità;**

(\*) G.U. n. C 9 del 15.1.1992, pag. 4.

Martedì 17 novembre 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

*Quinto considerando*

considerando che, data la complessità di questo tipo di sistema ed il cospicuo numero di domande di aiuto da trattare, è indispensabile utilizzare i mezzi tecnici e i metodi di gestione e di controllo appropriati; che, conseguentemente, il sistema integrato deve comprendere, a livello di ciascuno Stato membro, una base di dati informatizzata, un sistema numerico di identificazione delle parcelle agricole, le dichiarazioni annue degli imprenditori, un sistema armonizzato di controllo nonché, nel settore della produzione animale, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

considerando che, data la complessità di questo tipo di sistema ed il cospicuo numero di domande di aiuto da trattare, è indispensabile utilizzare i mezzi tecnici e i metodi di gestione e di controllo appropriati; che, conseguentemente, il sistema integrato deve comprendere, a livello di ciascuno Stato membro, **un catasto completo**, una base di dati informatizzata, un sistema numerico di identificazione delle parcelle agricole, le dichiarazioni annue degli imprenditori, un sistema armonizzato di controllo nonché, nel settore della produzione animale, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

(Emendamento n. 6)

*Dodicesimo considerando*

considerando che l'impegno finanziario rappresentato dall'introduzione del sistema integrato può costituire per gli Stati membri un notevole onere supplementare in termini di bilancio; che è quindi opportuno prevedere per un certo periodo una partecipazione finanziaria; che si deve tener conto della diversità delle strutture di produzione esistenti negli Stati membri; che occorre quindi stabilire una ripartizione della partecipazione finanziaria tenendo conto, in particolare, del numero di aziende agricole, della dimensione delle mandrie e della superficie agricola *negli Stati membri*;

considerando che l'impegno finanziario rappresentato dall'introduzione del sistema integrato può costituire per gli Stati membri un notevole onere supplementare in termini di bilancio; che è quindi opportuno prevedere per un certo periodo una partecipazione finanziaria; che si deve tener conto della diversità delle strutture di produzione esistenti negli Stati membri; che occorre quindi stabilire una ripartizione della partecipazione finanziaria tenendo conto, in particolare, del numero di aziende agricole, della dimensione delle mandrie, della superficie agricola **nonché dell'infrastruttura di controllo (basi di dati, catasto, ecc.) in ciascuno Stato membro**;

(Emendamento n. 7)

*Considerando dodicesimo bis (nuovo)*

**considerando che il costo totale delle misure antifrode — comprensivo delle spese per il personale a livello nazionale e/o regionale — dovrebbe essere commisurato ai risparmi realizzabili;**

(Emendamento n. 8)

*Considerando dodicesimo ter (nuovo)*

**considerando che, per rendere ottimali la sorveglianza e il controllo nella Comunità, dovrebbero essere adottate le misure necessarie per garantire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in questo campo; che a tal fine la Commissione dovrebbe proporre un'adeguata base giuridica;**

Martedì 17 novembre 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

*Considerando dodicesimo quater (nuovo)*

considerando che, in vista dell'istituzione di un unico sistema di gestione in tutta la Comunità, le disposizioni del presente regolamento e misure analoghe esistenti nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali (Obiettivo 5a) dovrebbero essere uniformate e rese compatibili nella misura del possibile;

(Emendamento n. 11)

*Articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)***b bis) nel settore del tabacco:**

- all'organizzazione comune dei mercati per il tabacco greggio, istituita con il regolamento (CEE) n. 2075/92;
- ai premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco e alle quote di trasformazione ripartite per gruppo di varietà e per Stato membro, istituiti con il regolamento (CEE) n. 2076/92;

(Emendamento n. 10)

*Articolo 1, paragrafo 1, comma primo bis (nuovo)*

Questo sistema viene presentato alla Commissione che ne verifica la conformità con il presente regolamento ed i regolamenti di applicazione e che lo pubblica.

(Emendamento n. 12)

*Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis.** Fatte salve le norme particolari previste nell'ambito dei regimi di cui al paragrafo 1, ai sensi del presente regolamento si intende per:

- «imprenditore agricolo»: il singolo produttore agricolo, la persona fisica o giuridica o il gruppo di persone fisiche o giuridiche, a prescindere dallo status giuridico attribuito in base al diritto nazionale al gruppo nonchè ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio della Comunità.  
Tuttavia potrà essere considerato imprenditore agricolo: il membro di un gruppo che partecipa al capitale, al lavoro e agli utili e il cui unico reddito professionale è costituito da quello proveniente dal gruppo; qualora il gruppo abbia ottenuto un'autorizzazione e il numero di aderenti sia inferiore a dieci.
- «azienda agricola»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore agricolo e situate nel territorio di uno Stato membro;
- «parcella agricola»: un appezzamento di terreno non frazionato sul quale un unico imprenditore agricolo è dedito ad un'unica coltura. In base alla procedura di cui all'articolo 13, la Commissione adotta le modalità di applicazione concernenti metodi specifici di utilizzazione di parcelle agricole, con particolare riguardo alle colture miste e alle superfici utilizzate in comune.

Martedì 17 novembre 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

*Articolo 4, prima del primo comma (nuovo)***La Commissione vigila affinché tutti gli Stati membri istituiscano un catasto completo.**

(Emendamento n. 16)

*Articolo 6, paragrafo 2*

2. Per ciascuna delle parcelle agricole dichiarate, l'imprenditore deve indicare la superficie in ettari e in are nonché l'ubicazione, facendo riferimento al numero di identificazione assegnato nel quadro del sistema numerico per l'identificazione delle parcelle agricole.

2. Per ciascuna delle parcelle agricole dichiarate, l'imprenditore deve indicare la superficie in ettari e in are nonché l'ubicazione, facendo riferimento al numero di identificazione assegnato nel quadro del sistema numerico per l'identificazione delle parcelle agricole. **In caso di contestazione per quanto concerne la superficie o la realtà agronomica, l'imprenditore agricolo può chiedere un controllo sul campo, che farà fede.**

(Emendamento n. 17)

*Articolo 6, paragrafo 4*

4. *Possono essere esonerati dall'obbligo di presentare una dichiarazione annua quegli imprenditori che chiedono solamente di beneficiare di un regime di aiuti non direttamente legato alla superficie agricola.*

**soppresso**

(Emendamento n. 18)

*Articolo 7, terzo comma*

Gli Stati membri *possono prevedere* che un'unica domanda riguardi più regimi comunitari.

Gli Stati membri **prevedono** che una sola domanda riguardi più regimi comunitari.

(Emendamento n. 19)

*Articolo 10*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la tutela dei dati rilevati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la tutela dei dati rilevati. **I dati vengono comunicati alla Commissione e ai suoi agenti di controllo nel rispetto dei principi generali del diritto degli Stati membri, in particolare delle libertà individuali.**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 11, paragrafo 1*

1. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per l'introduzione delle strutture informatiche e di controllo, nonché per l'acquisizione delle fotografie aeree o delle immagini spaziali e la relativa analisi. *Sono escluse dal cofinanziamento comunitario le spese relative all'aggiornamento delle mappe catastali e delle carte geografiche.*

1. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per l'introduzione delle strutture informatiche e di controllo, nonché per l'acquisizione delle fotografie aeree o delle immagini spaziali e la relativa analisi.

Martedì 17 novembre 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 21)

*Articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma*

La partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50% dei pagamenti effettuati dallo Stato membro interessato, a titolo dell'esercizio finanziario le spese ammissibili ai sensi del paragrafo 1.

La partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50% dei pagamenti effettuati dallo Stato membro interessato, a titolo dell'esercizio finanziario e relativi alle spese ammissibili ai sensi del paragrafo 1. **Tuttavia, i costi connessi alla creazione dell'infrastruttura necessaria per l'attuazione del presente regolamento, quali ad esempio l'istituzione o il miglioramento di un catasto, sono ammessi al cofinanziamento comunitario a concorrenza del 75%.**

(Emendamento n. 22)

*Articolo 12, paragrafo 1*

1. *La Commissione è regolarmente informata dell'avanzamento del sistema integrato.*

1. **Gli Stati membri forniscono una risposta entro 15 giorni a qualsiasi domanda della Commissione in merito allo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione del sistema integrato. La Commissione, a sua volta, informa annualmente il Parlamento al riguardo.**

(Emendamento n. 23)

*Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. Se gli agenti della Commissione constatano una irregolarità sfuggita allo Stato membro, l'aiuto indebitamente percepito deve essere recuperato. Qualora lo Stato non abbia rispettato i propri obblighi, la Commissione può rifiutare di rimborsargli l'aiuto da esso versato all'imprenditore agricolo a nome della Comunità. In caso di irregolarità flagrante, la Commissione adotta adeguate sanzioni finanziarie contro lo Stato membro.**

(Emendamento n. 24)

*Articolo 13, parte introduttiva*

La Commissione adotta le modalità d'applicazione *del presente regolamento* secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Le modalità d'applicazione vertono in particolare su:

La Commissione adotta **entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento** le modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Le modalità d'applicazione vertono in particolare su:

(Emendamento n. 25)

*Articolo 13, lettera d)*

d) le date previste per la presentazione delle dichiarazioni annue ed eventuali modifiche, *nonché l'esone-ro dall'obbligo di presentare la dichiarazione annua;*

d) le date previste per la presentazione delle dichiarazioni annue ed eventuali modifiche;

Martedì 17 novembre 1992

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0357/92**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0533) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0036/92),
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0357/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 9 del 15.1.1992, p. 4.

---

Martedì 17 novembre 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 17 novembre 1992

ADAM, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÚHRKOP DÚHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRARA, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRÉMION, FRIMAT, FROMENT-MEURICE, FUCHS, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GALLO, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GREMETZ, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO MONTOJO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SOULIER, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

---

Martedì 17 novembre 1992

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GOEPEL, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, KREHL, MEISEL,  
ROMBERG, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

---

Martedì 17 novembre 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli  
 (-) = contrari  
 (O) = astensioni

## Richieste di applicazione della procedura d'urgenza

Com(92)0387 — C3-422/92 (pesca)

(-)

ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARCHIMBAUD, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BJØRNVIG, BOMBARD, BOWE, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COONEY, CRAMPTON, CRAVINHO, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DELCROIX, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELLIOTT, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FROMENT-MEURICE, FUCHS, GALLE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HARRISON, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANGENHAGEN, LANGER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D., MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, MOTTOLA, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, PRONK, PUERTA, RAFFIN, READ, ROGALLA, ROVSING, SÁLZER, SANDBÆK, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SPENCER, STAES, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VITTINGHOFF, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

PETER, SCHODRUCH.

Com(92)0425 — C3-433/92 (pesca)

(+) )

ALEXANDRE, BOMBARD, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, CRAVINHO, DELCROIX, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DONNELLY, FAYOT, FUCHS, GALLE, IZQUIERDO ROJO, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MENDES BOTA, METTEN, PAPOUTSIS, PETER, PLANAS PUCHADES, ROGALLA, SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VITTINGHOFF, WOLTJER.

(-)

ALBER, von ALEMANN, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARCHIMBAUD, BALFE, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY C., BERNARD-REYMOND, BJØRNVIG, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, BUCHAN, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHABERT, CHANTERIE, COONEY, CRAMPTON, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DE VITTO, van DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELLIOTT, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FRÉMION, FRIEDRICH, FROMENT-MEURICE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HARRISON, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAHER, MARCK, MARTIN D., MEGAHY, MENRAD, MOTTOLA, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRONK, PUERTA, RAFFIN, RIBEIRO, ROTH, SANDBÆK, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SPENCER, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, VALVERDE LÓPEZ, VERBEEK, van der WAAL, WELSH, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(O)

DILLEN.

Martedì 17 novembre 1992

*Relazione Díez de Rivera (A3-0317/92) quinto programma in materia ambientale**(Emendamento n. 2)*

( + )

ARCHIMBAUD, BARRERA I COSTA, BETTINI, BJØRNVIG, CANAVARRO, CHRISTENSEN I., CRAMON DAIBER, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, ERNST de la GRAETE, FALCONER, INGLEWOOD, LANDA MENDIBE, LANGER, LANNOYE, MENDES BOTA, ONESTA, PIMENTA, RAFFIN, ROTH, SANTOS, SCHÖNHUBER, SIMEONI, TAZDAÏT, VERBEEK, VOHRER.

( - )

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ARBELOA MURU, BALFE, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY P., BERTENS, BEUMER, BINDI, BOMBARD, BORGO, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, CORNELISSEN, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS, DESAMA, DE VITTO, DIDO', DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORLANI, FRIEDRICH, FRIMAT, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOPPENSTEDT, HUGHES, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LENZ, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MARTINEZ, MEBRAK-ZAÏDI, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MUSSO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PASTY, PENDERS, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, van PUTTEN, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, RØNN, ROMEOS, ROSMINI, ROVSING, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STEWART, THYSSÉN, TINDEMANS, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*(Paragrafo 43)*

( + )

ALBER, von ALEMANN, ARCHIMBAUD, BALFE, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BEUMER, BINDI, BJØRNVIG, BOCKLET, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOMINAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE MATTEO, DENYS, DESAMA, DE VITTO, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FORLANI, FRIEDRICH, FRIMAT, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PENDERS, PIMENTA, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAWLINGS, READ, RISKÆR PEDERSEN, ROMEOS, ROSMINI, ROTH, ROVSING, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, STEWART, TAZDAÏT, THYSSÉN, TINDEMANS, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

( - )

de VRIES.

Martedì 17 novembre 1992

(O)

BLOT, DILLEN, DÜHRKOP DÜHRKOP, LE CHEVALLIER, MARTINEZ, SCHODRUCH.

---

*(Insieme della risoluzione)*

(+)

ADAM, ALBER, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, BALFE, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BINDI, BJØRNVIG, BOCKLET, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS, DESAMA, DE VITTO, de VRIES, DIDO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FORLANI, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FROMENT-MEURICE, FUCHS, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOWELL, HUGHES, HUME, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MENDES BOTA, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIMENTA, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PRAG, PRICE, PUERTA, van PUTTEN, RAFFIN, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, RØNN, ROMEOS, ROSMINI, ROTH, ROVSING, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SMITH L., STAES, STEWART, TAZDAÏT, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

MUSCARDINI, SCHÖNHUBER.

---